



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 81

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 20 novembre 2008

**INDICE****Commissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	<i>Pag.</i>	30
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	45
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	50
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	58
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	»	97
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	103
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	107
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	111

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	116
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	»	118
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	»	120

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)**

**5<sup>a</sup> (Bilancio)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

Giovedì 20 novembre 2008

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**BALDASSARRI**

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BIANCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva preliminarmente che l'aula messa a disposizione per lo svolgimento della seduta odierna non è assolutamente adeguata all'impegno che attende le Commissioni riunite, trattandosi di una sala per convegni e non un'aula parlamentare.

Fa quindi presente come, pur essendo ristretti i tempi a disposizione per la seduta odierna, in considerazione del fatto che, nell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea fissata alle ore 16, sono previste votazioni sull'Atto Senato n. 1152, occorre garantire la possibilità che il senatore Vitali svolga il proprio intervento illustrativo della proposta del Partito democratico, come già concordato con la Presidenza delle Commissioni riunite.

In conclusione, chiede di sapere quando si riunirà l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire il programma dei lavori per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente BALDASSARRI, rimarcato che l'Ufficio di Presidenza è già convocato al termine dell'odierna seduta, ricorda che in essa è previsto lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del presidente Azzollini, relatore alle Commissioni riunite nonché l'intervento del senatore Vitali: prospetta l'ipotesi che, fermo restando lo svolgimento della relazione da parte del presidente Azzollini nella seduta in corso, il senatore Vitali svolga il proprio intervento in una seduta da convocare nella giornata di martedì della prossima settimana, ovvero, già questa sera riprendendo la seduta delle Commissioni riunite a conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore BIANCO (PD) giudica insoddisfacenti entrambe le ipotesi prospettate, non in grado di garantire pari condizioni ad entrambi gli interventi del relatore Azzollini e del senatore Vitale. Propone pertanto di avviare comunque l'esame dei disegni di legge in titolo con lo svolgimento di entrambe le relazioni previste dando facoltà ai relatori di integrare i propri interventi in una seduta successiva.

Il presidente BALDASSARRI rileva che non appare auspicabile restringere i tempi delle relazioni e frammentarne lo svolgimento, ritenendo viceversa preferibile che esse abbiano luogo nel corso dell'odierna seduta.

Il senatore LUSI (PD) preannuncia l'indisponibilità della propria parte politica a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite nell'aula prescelta, date le condizioni eccezionali e non più ripetibili, che è assolutamente inadeguata allo svolgimento delle sedute di organi parlamentari.

In segno di rispetto per le componenti politiche presenti nelle Commissioni riunite, evidenzia che nell'odierna seduta devono essere svolte tanto la relazione introduttiva del presidente Azzollini quanto l'intervento del senatore Vitali, rinviando quindi a un momento successivo la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il presidente BALDASSARRI, in merito alla questione logistica sollevata dai senatori Bianco e Lusi, sottolinea il carattere eccezionale dell'organizzazione dei lavori di tre Commissioni e avverte comunque che la Presidenza del Senato ha già comunicato la disponibilità ad autorizzare l'uso dell'aula legislativa del Senato, ovviamente qualora questo fosse indispensabile per l'ordinato svolgimento dei lavori e compatibilmente con le sedute dell'Assemblea.

Riassumendo i termini del dibattito in corso, il Presidente osserva che le ipotesi praticabili appaiono al momento le seguenti: procedere per l'istante allo svolgimento della relazione del presidente Azzollini, per riunire l'Ufficio di Presidenza al termine della seduta pomeridiana dell'Aula, ovvero sospendere la seduta, procedere immediatamente alla riunione dell'organo programmatico rinviando, al contrario, lo svolgimento di entrambe le relazioni alla ripresa della seduta dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Ciò posto e preso atto dell'unanime orientamento delle Commissioni riunite, il presidente BALDASSARRI sospende la seduta, che riprenderà quindici minuti dopo la conclusione dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea e avverte che si procederà immediatamente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle 17,15.*

In esito alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi dopo la sospensione dei lavori, il presidente BALDASSARRI comunica che i lavori delle Commissioni riunite saranno organizzati in modo tale da dedicare due settimane alla discussione generale e altrettante settimane all'esame degli emendamenti.

Le Commissioni torneranno quindi a riunirsi mercoledì 26 e giovedì 27 novembre alle ore 9 e martedì, mercoledì e giovedì, rispettivamente 2, 3 e 4 dicembre preferibilmente in orario antimeridiano: l'orario e l'organizzazione di tali sedute sarà definito compatibilmente con i lavori delle singole Commissioni e dell'Assemblea.

Posto che la discussione generale dovrebbe concludersi entro la giornata del 4 dicembre, il Presidente invita pertanto i Gruppi a far pervenire le iscrizioni a parlare entro martedì della prossima settimana ai fini di una ordinata organizzazione dei lavori.

Il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 1117 assunto come testo base per il seguito dell'esame, è fissato per le ore 13 di venerdì 5, con l'intesa che tale termine potrà essere prorogato in caso di prolungamento della discussione generale oltre tale data.

Le Commissioni torneranno poi a riunirsi nelle settimane dal 9 al 12 e dal 15 al 19 dicembre per l'esame degli emendamenti, al fine di concludere prevedibilmente entro il 19 dicembre la fase referente con il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre convenuto di svolgere un'ulteriore seduta per il seguito dell'indagine conoscitiva sui disegni di legge in titolo per procedere all'audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle imprese.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione**

**(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore per il disegno di legge in titolo, rileva che l'introduzione del federalismo fiscale nel nostro Paese

costituisce una tappa fondamentale del suo percorso verso la valorizzazione delle autonomie territoriali e la responsabilizzazione delle relative classi dirigenti, in una prospettiva che assicuri comunque un adeguato sostegno alle aree territoriali in ritardo di sviluppo e che, proprio per tale motivo, abbisognano di un intervento pubblico adeguato e qualitativamente superiore alle altre aree, indipendentemente dalla capacità di farvi fronte con la propria capacità fiscale. In tal senso, un dato fattuale che appare in sé significativo è quello che mette in evidenza come, nella generalità dell'opinione pubblica, nonostante la complessità dell'argomento e la retorica che spesso ne ha inquinato il dibattito, si stia acquisendo la consapevolezza che il federalismo fiscale costituisce anzitutto una riforma indispensabile per combattere l'inefficienza delle Amministrazioni pubbliche e aggiornare, così, alcuni elementi del «patto fiscale» tra istituzioni e cittadini. Sul punto, è da sottolineare che troppo spesso, in passato, l'accento posto sulla mera redistribuzione del reddito e sulla «perequazione» *tout court* dei livelli di spesa pubblica, allo scopo di garantire uniformi livelli di cittadinanza, ha fatto perdere di vista gli effetti perversi che modelli di riequilibrio indotti dall'alto, producevano sull'ordinato svolgimento della vita associata e sul bene delle comunità locali: finendo, talvolta, per incidere sullo stesso decadimento dei livelli di moralità, promuovendo l'incentivo alla formazione di sistemi politico-clientelari, promossi dagli attori che detenevano localmente il potere sulla destinazione delle risorse pubbliche.

Un sistema di finanza derivata, come si è acclarato all'evidenza dei fatti, anche recenti, che operi con ripiani a piè di lista in favore delle amministrazioni inefficienti ovvero con criteri basati prevalentemente sulla spesa storica, finisce infatti spesso per premiare chi più ha creato *deficit*, favorendo comportamenti che creano disavanzi destinati prima o poi ad essere coperti dalle imposte a carico di tutti gli italiani. In altre parole, un sistema di finanza derivata finisce, cioè, per consacrare il principio per cui chi ha più speso in passato può continuare a farlo, mentre chi ha speso meno – perché è stato più efficiente – deve continuare a spendere di meno.

In proposito, la sfida del federalismo starebbe pertanto nel contributo che esso dà alla partecipazione democratica e al controllo dei cittadini sulla «cosa pubblica», nonché per la concorrenza emulativa tra comunità e governi locali.

Passando all'esame del testo, preliminarmente, segnala che vanno esaminati alcuni aspetti della proposta che scontano il mancato adeguamento dell'attuale testo costituzionale nell'ottica dell'orientamento più spiccatamente regionalista che caratterizza l'evoluzione normativa dell'ultimo decennio. Si tratta, in particolare, della previsione dell'articolo 4, che affida ad una conferenza permanente alcune funzioni cruciali quali la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e la loro verifica, oltre che l'utilizzo del fondo perequativo. È chiaro che il Senato federale, o delle regioni, ove costituito, sarebbe stata forse la sede più idonea per esaminare tali aspetti. Nel suo complesso, l'intera architettura della delega appare

conforme al modello costituzionale seppure le ricadute concrete della sua implementazione saranno apprezzabili solo con i decreti di attuazione. A tale proposito, va però segnalata la previsione di cui alla lettera *aa*) dell'articolo 2 relativa all'autonomia dei diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva: si tratta di un principio di delega in relazione al quale andrebbero meglio esplicitati i relativi criteri direttivi.

Va premesso che il testo, come ogni delega, similmente anche i testi dei precedenti disegni di legge in materia, presenta ovviamente un carattere di generalità ma non di genericità, prefigurando un sistema certamente complesso, ma non indefinito, della finanza locale.

Venendo all'esame del testo, ed in particolare agli aspetti concernenti la coerenza del disegno di legge con l'impianto costituzionale del governo della finanza pubblica, il Capo II si sofferma sui rapporti finanziari Stato-regioni. Sul piano delle fonti di finanziamento, l'articolo 5 del disegno di legge definisce i lineamenti di un quadro diretto a permettere l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, prevedendo, in particolare, che le regioni possano istituire tributi propri ma solo per i presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale. Va quindi verificato se ciò non comporti un'eccessiva compressione dello spazio di intervento normativo delle regioni. A tale proposito, nell'ottica della coerenza sistematica del nuovo assetto tributario della Repubblica e della massima esplicazione dell'autonomia tributaria delle regioni si potrebbe rivedere il divieto di doppia imposizione, probabilmente da ritenersi non assolutamente necessario in tale contesto. Sempre sul piano degli strumenti della fiscalità, inoltre, lo stesso articolo 5 assicura anche un adeguato livello di flessibilità fiscale nello sviluppo del disegno complessivo di federalismo, attraverso la previsione di un paniere di tributi propri e compartecipazioni attribuiti alle regioni, specificato nei vari elementi costitutivi, la cui composizione sia rappresentata, in misura rilevante, da tributi manovrabili, in un quadro dove viene però ribadita, a garanzia del cittadino, la necessità della semplificazione, della riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, dell'efficienza nella amministrazione dei tributi, della razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema nel suo complesso. Entrando più nello specifico, come segnalato nel corso delle audizioni, si potrebbe approfondire, oltre al divieto di doppia imposizione, anche l'opportunità di circoscrivere l'impiego delle compartecipazioni, atteso che queste ultime, sostanziosamente nella mera riserva di quota-parte del gettito di un dato tributo appartenente ad altro livello di governo, è suscettibile di deresponsabilizzare il livello di governo titolare della compartecipazione stessa, effetto che va evitato in un sistema di federalismo fiscale responsabile. Peraltro, *ad adiuvandum*, rileva che ciò risulterebbe in parziale contrasto anche con il principio generale affermato all'articolo 2, lettera *i*), ove si esclude la possibilità di interventi sulle basi imponibili ed aliquote non pertinenti al proprio livello di governo, principio semmai da rafforzare, ove possibile. Sul piano del finanziamento, dai citati articoli emerge la rilevanza della scelta di distinguere all'articolo 6, lettera *a*), n. 1 e n. 2, secondo criteri che dovranno essere resi il più possibile chiari e

trasparenti in sede di attuazione della delega, le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (n. 1), rispetto a quelle che, invece, per il loro minore significato equitativo, vengono affidate in misura maggiore, al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria (articolo 6, lettera a), n. 2) e, perciò, nel limite della capacità fiscale degli enti decentrati, pur con il sussidio anche in questo caso del fondo perequativo.

Il tema dell'individuazione e della delimitazione dell'ambito delle funzioni riconducibili ai diritti civili e sociali (spese fondamentali) è pertanto ovviamente cruciale. Si tratta in particolare di chiarire se le tre funzioni indicate all'articolo 6, comma 1, (sanità, assistenza e istruzione), si possano ritenere esaustive dell'ambito dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come sancito dalla Carta costituzionale. Aspetto distinto è invece quello della definizione, anche questa cruciale, dell'ambito definitorio di tali funzioni essenziali. Proprio in tema di assistenza, poi, un problema ancora ulteriore è costituito dagli effetti di riallocazione della relativa spesa, in quanto questa funzione è, a legislazione vigente, affidata in buona parte anche ai comuni. Occorre pertanto verificare, in sede di individuazione delle funzioni fondamentali, rispettivamente di regioni e comuni, se l'attribuzione alle regioni della funzione in parola lasci impregiudicate le attuali attribuzioni dei comuni. Un capitolo a sé stante, di evidente relevantissimo valore è quello della corretta determinazione dei costi *standard* delle spese corrispondenti alle funzioni fondamentali. Ai fini della puntuale definizione dei parametri per la stima dei predetti costi *standard*, la norma richiamata specifica infatti che l'erogazione delle prestazioni essenziali deve avvenire in condizioni che assicurino comunque la «efficienza ed appropriatezza» su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, l'oratore sottolinea che si tratta dell'introduzione di norme di principio certamente condivisibili, tenuto conto in particolare delle esperienze pregresse in tema di spesa sanitaria. Nel complesso, occorre però chiarire se il superamento del criterio della spesa «storica» a favore dei costi *standard* opererà in seguito ad analisi di tipo aziendalistico, in ordine ai processi di produzione dei servizi, ovvero mediante approcci macroeconomici riferiti a dati monetari nazionali, con la previsione di eventuali correttivi territoriali di natura tecnica. Trattandosi, comunque, di un punto di assoluta rilevanza nell'architettura dell'intervento normativo in esame, premesso che l'implementazione concreta di questi principi richiede oltre alla chiarezza sulla nozione di costo *standard*, altresì la presenza di un apparato informativo analitico a supporto di assoluta rilevanza, è sicuramente necessario un supplemento di informazione in ordine alla nozione di costo *standard* e quindi anche sulle modalità del suo computo.

Segnala inoltre che l'articolo 6, lettera g), stabilisce espressamente che la definizione degli strumenti della fiscalità derivata (compartecipazione ai tributi erariali), per le regioni, dovrà essere fissata ad un livello minimo, tale comunque da assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in «almeno» una regione, fermo restando l'accesso alla perequazione per tutte le altre, con

ciò significando che, per le regioni che non risulteranno comunque autosufficienti, si provvederà con un trasferimento dal fondo perequativo, finanziato attraverso la compartecipazione all'Iva, che consentirà di finanziare integralmente i loro fabbisogni. È chiaro che, con ogni probabilità, l'unica regione in grado di soddisfare queste istanze di chiarezza, ne risulterà quella che ha la maggiore capacità fiscale, conseguendone che la compartecipazione verrà fissata ad un livello percentuale (relativamente) basso, che per i fabbisogni delle altre regioni, vorrà dire l'accesso al sistema di perequazione. Vada da sé che l'individuazione di questo paniere di aliquote, se soddisferà la corrispondenza tra tributi, capacità fiscale e fabbisogni in una regione, porrà le altre regioni in una posizione più favorita, ovvero, nella necessità di dover ricorrere al fondo di perequazione. Pertanto, tanto più bassa sarà la percentuale media di compartecipazione ai tributi adottata, in relazione alla esigenza di consentire l'autofinanziamento dei servizi essenziali da parte di almeno una regione, tanto maggiore sarà l'eventualità di attivare la perequazione per le altre. Tutto dipenderebbe, in tale schema, dalla regione assunta a parametro e dalla sua «capacità fiscale». Ora, per come si presenta la norma, lo schema di finanziamento che si prefigura, per i servizi essenziali, non è privo di potenziali aspetti meritevoli di approfondimento in quanto la fissazione dell'aliquota di riferimento dei tributi regionali al livello minimo sufficiente per garantire il finanziamento dei fabbisogni di «almeno» una regione, sembrerebbe significare, di per sé, implicitamente, lasciare risorse anche in eccesso rispetto ai propri fabbisogni, alle regioni che mostrino una relazione più favorevole tra fabbisogni, dotazioni fiscali e tributi, rispetto a quella della regione indicata a parametro per la determinazione della aliquota idonea ad assicurarne l'autosufficienza. In proposito, si può approfondire la previsione di cui all'articolo 6, lettera g), laddove si condiziona la misura della compartecipazione ai tributi, in modo che essa sia di per sé idonea ad assicurare l'autosufficienza, nei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera a), n. 1), da parte di una sola regione.

Ulteriore aspetto, efficacemente segnalato anche dall'ISAE, sta poi nei problemi di riequilibrio che potrebbero sorgere in sede di quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con criteri uniformi in tutte le regioni. È noto infatti che a fronte di una sostanziale uniformità territoriale per quanto riguarda la sanità, risulterebbe allo stato esistere uno sbilanciamento della spesa effettiva (rispetto a quella *standard*), sia per l'istruzione che per l'assistenza, a favore delle regioni del Centro-Nord, con conseguente necessità di riallocazione delle risorse verso il Sud (in cui invece la spesa effettiva appare inferiore a quella *standard*). Si tratta, comunque, di indicazioni a livello «macro» che danno indicazioni di larga massima circa i flussi di riequilibrio. Peraltro, le previsioni circa la dinamica della popolazione articolate territorialmente indicano un progressivo peggioramento delle condizioni per il Mezzogiorno. Le proiezioni demografiche, infatti, mostrano come sia atteso uno squilibrio per le regioni del Sud. Esse do-

vrebbero sperimentare nei prossimi quaranta anni un invecchiamento della popolazione maggiore nonché un calo assoluto di popolazione, con il duplice effetto di maggiori necessità sanitarie e assistenziali e più contenuta crescita delle basi imponibili. Il problema della garanzia dei LEP va però affrontato non solo da un punto di vista meramente finanziario, ma anche sotto un profilo sostanziale: occorre infatti verificare se l'impianto proposto, proprio nel momento in cui affida alle regioni la gestione di tali funzioni, possa essere ritenuto un modello in grado di garantire la fruizione effettiva di tali servizi senza che sia necessario prevedere più specifici meccanismi di controllo e sanzione, con il necessario complemento dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato centrale, al quale la Costituzione affida la garanzia di tali diritti. In proposito, andrebbe inoltre chiarita la collocazione fatta della spesa per il trasporto pubblico locale in un ambito, per così dire, intermedio tra le funzioni fondamentali, per le quali è garantito il finanziamento integrale e quelle non riconducibili a tale vincolo: occorre chiedersi se, come sembra, tali prestazioni rientrino tra quelle ricomprese nel finanziamento integrale, attesa la rilevanza del diritto alla mobilità nell'ambito dei diritti civili e sociali di cui alla citata lettera *m*). Per le altre competenze, invece, il concetto di fabbisogno *standard* non viene adottato in quanto, per queste, non esistono le preoccupazioni di ordine politico e sociale che hanno suggerito la scelta della perequazione integrale, ancorché ai valori *standard*. Rispetto a queste ultime è quindi attuata una perequazione nei limiti della sola capacità fiscale, tale da assicurare che le dotazioni di risorse non varino in modo eccessivo da territorio a territorio e, quindi, compatibilmente con una maggiore differenziazione territoriale nella composizione della spesa pubblica locale. Dunque, tale perequazione opera, invece, con modalità sostanzialmente orizzontale, tramite trasferimenti infraregionali. In definitiva, la ricomposizione degli strumenti sul versante sia delle entrate che delle spese, si pone l'obiettivo di ottenere, allo stesso tempo, il risultato di un'ordinata responsabilizzazione finanziaria delle regioni e degli enti locali, coniugandola con la possibilità di sviluppare, a livello regionale e locale, politiche economiche anche attraverso il ricorso alla leva fiscale. Tra gli altri principi che informano il disegno complessivo, va messo in evidenza, in particolare, quello della territorialità – ritraibile anche dall'articolo 119 della Costituzione – indicato, per le regioni, all'articolo 5, lettera *d*), ai fini dell'attribuzione dei gettiti, in modo da responsabilizzarne – salvo l'effetto della perequazione – le politiche territoriali nel favorire dinamiche di sviluppo autonomo. A tale proposito, in relazione in particolare alla compartecipazione IVA, va valutato, a fini di trasparenza e di più consapevole condivisione politica, l'opportunità di una più precisa indicazione della metodologia di localizzazione delle basi imponibili e del relativo gettito sul territorio. In proposito, nell'ottica dell'evoluzione temporale del sistema, meriterebbe poi un esame ancora più approfondito il profilo intrinsecamente evolutivo del modello. La quota di fondo perequativo spettante a ciascuna regione è, infatti, ai sensi dell'articolo 7, lettera *c*), punto 1), commisurata alla differenza tra due grandezze, una sola delle quali (il get-

tito dei tributi propri), è però suscettibile, in varia misura, di adeguarsi automaticamente all'incremento del PIL e del livello dei prezzi, mentre l'altra (il costo *standardizzato* delle funzioni) non presenta analogha caratteristica intrinseca, in quanto affidata ad altri strumenti. A fronte di questo possibile esito, infatti, il disegno di legge in esame prescrive, all'articolo 8, lettera *d*), solo una periodica verifica di congruità della copertura del fabbisogno relativo alle funzioni in questione. D'altro canto, il successivo articolo 17, comma 1, lett. *a*) e *b*), prevede che i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applichino a regime solo dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7 e che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 debba avvenire a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno *standard* in un periodo di tempo sostenibile.

Un'altra questione da mettere in evidenza riguarda l'assetto della finanza delle province e dei comuni ed i relativi strumenti di entrata e spesa, e, in particolare, il ruolo di coordinamento svolto dallo Stato e dalle regioni. A tal proposito, i Capi III e IV si soffermano, rispettivamente, sulla finanza degli enti locali e sulle nuove modalità di finanziamento delle città metropolitane e di Roma capitale. La scelta operata all'articolo 11 è quella di configurare un assetto della finanza locale in cui viene attribuito un ruolo significativo anche alle regioni nel delineare schemi concreti di coordinamento della finanza degli enti locali, nel rispetto – per quanto riguarda la perequazione – dei criteri generali e delle garanzie comunque fissate nel disegno di legge di delega. In tal modo, si è chiaramente inteso individuare un punto di equilibrio tra Stato, regioni ed enti locali, in sede di attuazione della perequazione statale all'interno di ogni territorio regionale secondo il metodo dell'intesa con gli enti locali: le regioni potranno quindi ridefinire la spesa e le entrate standardizzate degli enti locali secondo i criteri di riparto fissati dal legislatore statale riferiti al proprio territorio (articolo 11, comma 1, lettera *f*). È evidente pertanto che si pone un delicato problema di salvaguardia dell'autonomia finanziaria effettiva degli enti locali, pur tenuto conto delle previsioni di cui alla lettera *g*), comma 1, dell'articolo 11, dove è previsto il potere sostitutivo statale. Numerose esperienze recenti hanno infatti dimostrato che, pur in assenza di parametri discrezionali per la ripartizione delle fonti di finanziamento tra i comuni, numerose circostanze contingenti inerenti la finanza regionale possono determinare potenziali effetti negativi per le finanze locali, anche solo sul piano dell'erogazione materiale delle risorse dovute. È chiaro che la soluzione alternativa consiste nell'assegnazione alle regioni dei fondi perequativi per gli enti locali ma senza specificarne il riparto, affidando quindi alle regioni il riparto, sulla base di criteri approvati eventualmente in sede di consigli delle autonomie locali,

ove costituiti. Ulteriore aspetto critico sul tema è costituito dalla prevista rivedibilità da parte delle regioni degli indicatori di fabbisogno finanziario e di infrastrutture dai quali discendono i criteri di riparto del fondo perequativo agli enti locali. Occorre chiedersi se tale previsione, come detto precedentemente, sia compatibile con l'autonomia finanziaria da garantire agli enti locali. Ulteriore approfondimento è necessario in relazione alla formulazione dell'articolo e i conseguenti effetti sulla distribuzione del fondo perequativo tra gli enti locali. Il modello di finanziamento degli enti locali richiede qualche precisazione aggiuntiva nella formulazione dei principi direttivi, poiché la formulazione attuale, qualora non chiarita e sviluppata con maggiore precisione, potrebbe produrre risultati non condivisibili. In primo luogo, la formula che definisce il fondo perequativo fa riferimento alla differenza tra trasferimenti soppressi ed entrate assegnate agli enti locali, in questo non tenendo conto che una parte dell'attuale spesa è già finanziata con entrate proprie. Per ovviare a tale situazione, la formulazione relativa alla definizione del fondo perequativo dovrebbe fare riferimento alla differenza tra trasferimenti soppressi e «nuovi» tributi attribuiti al comparto degli enti locali, ovvero, alla differenza tra spesa complessiva e risorse complessivamente assegnate. In secondo luogo, occorre rendere coerenti i criteri direttivi concernenti il riparto del fondo perequativo, specificati all'articolo 11 con i principi perequativi generali indicati all'articolo 9. L'articolo 11, infatti, non riprende la doppia articolazione della funzione perequativa in base al carattere fondamentale o meno delle funzioni, ma indica che la ripartizione del fondo deve avvenire in base a due indicatori, uno di fabbisogno finanziario e uno di infrastrutture. Sembrerebbe quindi scomparire l'indicatore di capacità fiscale richiamato dall'articolo 9 in relazione alle funzioni diverse da quelle fondamentali. Questo è tanto più rilevante, tenuto conto che – non essendovi parametri cui ancorare la definizione delle aliquote di addizionale/compartecipazione da assegnare agli enti locali – l'entità del fondo perequativo dipende dalla scelta (totalmente discrezionale) operata sulle entrate proprie. I criteri per definire l'entità del fondo garantirebbero, insomma, che il comparto riceva, nel complesso, lo stesso ammontare di risorse che ha nella situazione previgente, ma non è chiaro se tali criteri facciano in modo che la scelta relativa alla composizione del finanziamento sia tale da garantire la compatibilità tra volume di risorse perequative ed esigenze perequative del comparto (che dipendono dalla distribuzione territoriale delle basi imponibili, nonché dal principio di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali). In particolare, certe opzioni di finanziamento potrebbero comportare un volume di risorse oggetto di perequazione non adeguato a garantire la perequazione delle funzioni non fondamentali, per le quali lo schema previsto dalla delega fa generico riferimento alle capacità fiscali, potendo questa variare tra un valore poco superiore allo 0 e un valore poco inferiore a 100 (in un intervallo che risulta, quindi, molto ampio).

In relazione al Capo V del disegno di legge in titolo, l'articolo 14, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, quinto

comma, prevede che al finanziamento degli interventi in parola si provveda tramite contributi speciali dal bilancio dello Stato, finanziamento dell'UE e cofinanziamenti nazionali, in base ad alcuni principi e criteri direttivi. In proposito, ritiene che debba essere approfondito l'aspetto della coerenza con il testo costituzionale delle previsioni ivi inserite avuto riguardo, in particolare, alla previsione, alla lettera c), di poter prendere in considerazione anche le necessità delle zone di confine o delle aree di confine con le regioni a statuto speciale. In altri termini, bisogna stabilire se le esigenze delle aree in questione, sicuramente legittime, corrispondano però agli obiettivi di coesione e solidarietà sociale di cui al comma V in parola. Va apprezzata positivamente invece la previsione degli strumenti della fiscalità di sviluppo, anche alla luce dei più recenti orientamenti estensivi espressi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Relativamente al Capo IX, In ordine alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, l'articolo 20 prevede una forma di coordinamento realizzato chiamando tali soggetti istituzionali a concorrere tanto agli «obblighi posti dall'ordinamento comunitario» quanto agli «obiettivi di perequazione e solidarietà». Si tratta, com'è noto, di obiettivi che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. La realizzazione di tali obblighi ed obiettivi viene demandata alle norme di attuazione degli statuti speciali, con modalità che prevedono anche l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e Province autonome, ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato. Tale aspetto pone sin d'ora il problema della concreta misura del contributo che le regioni a statuto speciale saranno chiamate a fornire al disegno di perequazione, dal momento che non sono per esse stabilite regole o principi precisi, neanche per il periodo di transizione nel passaggio al nuovo regime. La questione appare rilevante anche perché direttamente connessa agli obiettivi di perequazione e solidarietà enunciati al comma 1. Si tratta di verificare, in questo caso, anche se e in quale misura l'assunzione di nuove funzioni statali possa contribuire all'attuazione degli asseriti obiettivi di perequazione e solidarietà. Un altro aspetto problematico dell'articolo in esame riguarda la possibilità per le regioni a statuto speciale di procedere in senso derogatorio rispetto a determinati principi di carattere generale che vengono enunciati per le regioni ordinarie in altre parti del disegno di legge. Sul punto sembrano pertanto prefigurarsi una pluralità di principi di coordinamento di finanza pubblica, che opererebbero in maniera differenziata in ciascuna delle regioni a statuto speciale e potenzialmente diversi rispetto a quelli vigenti per le regioni a statuto ordinario. Tale differenziazione, se potrebbe risultare in qualche modo in linea con l'impostazione seguita dalla Corte costituzionale pone il problema della compatibilità tra tali sistemi differenziati di finanza pubblica ed il regime generale dettato in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Relativamente al Capo X, riguardante la questione delle procedure, una separata considerazione merita, infine, il problema dell'attuazione di una riforma di tale portata innovativa, mediante una legge delega, a cui dovranno seguire i relativi decreti legislativi di attuazione. Le questioni sollevate dal disegno di legge in esame mostrano, infatti, che l'attuazione del federalismo fiscale presenta aspetti di notevole complessità metodologica, prima ancora che applicativa. Parecchi sono i nodi politici e tecnici che andranno affrontati, che non sono semplici da sciogliere, nella definizione dei canoni che regoleranno i rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di potestà tributaria, come in materia di perequazione e di coordinamento della finanza pubblica. Per il momento, il compito della delega è solo quello di stabilire, con la massima precisione possibile, i principi e criteri direttivi di carattere generale, fornendo la sola cornice dei parametri entro cui dovrà svolgersi la concreta definizione delle grandezze in gioco. Sul piano procedurale, può essere opportuna una valutazione in ordine alle modalità di esame da parte del Parlamento degli schemi di decreti legislativi, e ciò al fine di garantire la massima efficacia di tale fase, eventualmente ricorrendo alle procedure già più volte previste in sede di delega. Un altro punto di riflessione si pone sul piano della trasparenza contabile dell'impianto proposto. Appare infatti importante riflettere su una complessiva opera di consolidamento dei conti di tutte le gestioni pubbliche interessate che, direttamente o indirettamente, fanno capo alle finanze pubbliche, consentendo il monitoraggio territoriale dei conti pubblici per macroaree (regioni), così da costruire i valori degli aggregati finanziari di ogni singolo ente in modo coerente con l'impianto complessivo prefigurato. Diversamente, il rischio che si corre è quello di non riuscire nel monitoraggio costante delle grandezze economiche di ogni regione o ente locale e che, conseguentemente, si frappongano ostacoli alla corretta determinazione della reale capacità fiscale dei singoli soggetti, con i relativi effetti sulla fissazione dei fabbisogni finanziari ed i relativi gradi di perequazione. Questo tema consente anche di operare una riflessione più ampia sulla coerenza tra il nuovo impianto dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo e l'attuale configurazione normativa della decisione annuale di bilancio. A tal proposito, ricorda che più volte, nell'ambito delle ricorrenti discussioni in ordine alle ipotesi di riforma dello «strumentario» di politica finanziaria, è stata avanzata la proposta di trasformare la legge finanziaria in una legge annuale di stabilità, al fine di rendere tale strumento coerente con una decisione annuale di bilancio più stringente rispetto all'obiettivo del rispetto dei parametri finanziari comunitari, obiettivo peraltro riaffermato all'articolo 21 in parola.

Proprio in relazione a tale articolo 21, che contiene la disciplina di massima del regime finanziario dell'intera riforma, vanno operati poi due ulteriori approfondimenti. In primo luogo, sul piano del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, può essere utile una precisazione in merito all'invarianza degli oneri, anche in termini dinamici, della riforma, atteso anche che tale aspetto è sempre stato disciplinato con sufficiente precisione in occasione dell'approvazione di deleghe di tale rilevanza. L'in-

varianza in questione va ovviamente apprezzata alla luce dei comparti di spesa «rigida» (interessi sul debito pubblico, prestazioni previdenziali) che rimarranno in carico alla finanza statale. Ciò consente poi di introdurre la seconda considerazione, di importanza per altri versi ancora superiore. L'obiettivo, affermato al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 21, della riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo può rendere opportuno valutare l'ipotesi di prevedere la determinazione periodica, eventualmente pluriennale, del limite massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo, ciò anche al fine di dare garanzia ai contribuenti, unici veri destinatari della riforma all'esame.

In conclusione, rileva che sta maturando la consapevolezza che la mancanza di federalismo fiscale è una delle cause che contribuiscono a deprimere la competitività del sistema economico del Paese, sottraendo risorse agli impieghi produttivi e realmente sociali e determinando, per mancanza di un'adeguata responsabilizzazione e *accountability*, il permanere delle condizioni per l'aumento incontrollato della spesa pubblica. È pertanto necessario che d'ora in poi si affermi la chiara volontà, in tutto il Sud, di dotarsi di modelli di efficienza nel governo delle amministrazioni pubbliche che lo possano mettere in condizione di competere con lo stesso Nord, rivendicando i complementi di *governance* a tal fine necessari, anche a costo di produrre riduzioni nei livelli di spesa pubblica nell'immediato, quando però questi non siano giustificati da benefici concreti e misurabili per il territorio. Non sfuggono infatti a chi vi parla, come a tutti quanti tengono a cuore i destini e il futuro delle nuove generazioni, in specie quelle residenti nelle aree più arretrate del paese, le implicazioni che il federalismo fiscale può avere per il Mezzogiorno, se alla responsabilizzazione nella gestione della cosa pubblica da parte degli enti territoriali, non corrisponderà anche la concreta solidarietà verso le aree a minore capacità fiscale.

Il ministro CALDEROLI fa presente che la Commissione paritetica si è già riunita in numerose sedute: dai suoi lavori emerge l'esigenza di raccogliere dati omogenei. La proposta avanzata dal senatore Morando di una iniziativa legislativa a tal fine appare di difficile fattibilità, se non attraverso una delega che allungherebbe inopinatamente i tempi dell'esame. Il Governo intende proporre un'apposita disposizione in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009, tenuto conto anche della generale convergenza presso la Conferenza unificata sull'ipotesi di un modello con caratteristiche omogenee a quelle in uso in ambito europeo che potrebbe essere impiegato per il monitoraggio e gli interventi conseguenti soprattutto nel periodo transitorio.

Si apre il dibattito.

Il senatore VITALI (*PD*) ricorda che, nel corso delle audizioni, i componenti del suo Gruppo hanno già sollecitato i diversi interlocutori su varie questioni, anticipando nei fatti un giudizio sul disegno di legge

presentato dal Governo in materia di federalismo fiscale e le linee della proposta del Partito democratico. In apertura della discussione generale, dopo l'intervento del relatore, ritiene utile illustrare a sua volta quella proposta, mettendola a confronto punto per punto con il disegno di legge presentato dal Governo, il che consentirà di apprezzare le profonde differenze esistenti.

Lo spirito della proposta è di contribuire in modo costruttivo a una discussione cruciale non solo per la legislatura, ma per una intera fase della storia della Repubblica aperta dalla riforma del 2001.

Il Partito democratico è per l'attuazione piena e senza riserve dell'articolo 119 della Costituzione relativo all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che spettano alla legge dello Stato.

La riforma costituzionale del 2001 fu approvata dal Parlamento con i soli voti del centrosinistra ed entrò in vigore dopo l'esito positivo del *referendum* tenutosi nell'ottobre dello stesso anno. Nella legislatura successiva il Parlamento approvò un'ampia modifica della Costituzione comprensiva della cosiddetta *devolution*, con i soli voti del centrodestra, che venne respinta con il *referendum* del giugno 2006. Di questa modifica, peraltro, non faceva parte l'articolo 119, poiché lo schieramento di centrodestra, che non aveva votato la riforma del 2001, lo riteneva meritevole di mantenimento. Da quel momento iniziò una nuova fase di confronto sui temi delle autonomie, volta più all'attuazione dei principi costituzionali che a una loro ulteriore modifica.

L'indagine conoscitiva, promossa all'inizio della scorsa legislatura dalle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, portò a questo risultato, con l'individuazione di alcuni difetti che andrebbero corretti. Le reti di trasporto e l'energia dovrebbero diventare materie sulle quali lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva e dovrebbe essere introdotta una clausola di supremazia, trasversale alle materie, per il livello centrale, da attivare previo consenso del Senato federale.

Sull'esigenza di un miglioramento del testo costituzionale prevale l'urgenza della sua attuazione. La mancata attuazione del Titolo V nell'individuazione dei principi fondamentali della legislazione concorrente di competenza del Parlamento, ha infatti determinato il forte contenzioso tra lo Stato e le Regioni davanti alla Corte costituzionale. Già nella scorsa legislatura, il Governo Prodi aveva presentato alle Camere, nei primi mesi del 2007, la «carta delle autonomie locali», cioè il nuovo ordinamento previsto dalla Costituzione, e nel settembre del medesimo anno il primo disegno di legge di iniziativa governativa per l'attuazione del federalismo fiscale. La questione dunque non è se attuare l'articolo 119 della Costituzione, ma come attuarlo e come realizzare il federalismo fiscale.

La maggioranza opera anche su impulso di una sua componente, la Lega Nord, che del federalismo fiscale ha fatto una bandiera e vede la sua presenza nel Governo come strettamente legata alla realizzazione di questo obiettivo. Né sfuggono le tensioni che questa circostanza provoca

nella maggioranza, che in qualche sua componente farebbe volentieri a meno della continua riproposizione della questione. Il rischio di un tale modo di procedere è evidente. Il federalismo fiscale caro a una parte del Governo, in particolare al ministro Umberto Bossi e al ministro Roberto Calderoli, è completamente avulso da una politica complessiva che possa far avvertire al Paese una nuova direzione di marcia verso una corresponsabilizzazione effettiva delle autonomie territoriali nel determinare gli indirizzi generali per l'azione di governo.

Il 6 agosto scorso, ad esempio, è stata approvata una manovra economica triennale per decreto che ha saltato tutte le tappe della concertazione con i livelli territoriali di Governo, regioni e comuni in primo luogo, con un'impronta chiaramente centralista e di notevole compressione dell'autonomia finanziaria di quegli enti. Uno dei primi provvedimenti del Governo attuale, inoltre, è stato quello della completa abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, oltre a quanto era stato già disposto dal precedente Governo, con la legge finanziaria per il 2008. Come è stato constatato in sede di esame del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri unitamente al disegno di legge sul federalismo fiscale il 3 ottobre scorso, e come l'ANCI ha denunciato con il documento approvato all'unanimità nel proprio comitato direttivo il 14 novembre scorso, vi è l'impossibilità per i comuni di chiudere i bilanci per il venir meno della compensazione finanziaria da parte dello Stato.

Tra l'altro, con questa misura, si è ridotta in modo consistente l'autonomia finanziaria dei comuni, poiché il gettito dell'imposta sull'abitazione principale è pari a circa il 25 per cento del gettito complessivo dell'ICI. Inoltre le Regioni, nella Conferenza unificata del 13 novembre scorso, hanno espresso parere negativo sulla legge finanziaria per il 2009. Tra le varie motivazioni spicca quella relativa alla «vanificazione del lavoro comune svolto sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale», per le agevolazioni sui tributi di competenza delle Regioni stesse, che riduce il gettito e di conseguenza le risorse a loro disposizione. Per quanto riguarda la scuola, ricorda che il decreto Gelmini, al fine di reintrodurre il maestro unico, è intervenuto su una materia di competenza residuale esclusiva delle Regioni. Critica, a riguardo, i tagli disposti che porteranno il sistema scolastico al dissesto fin dal prossimo anno. Cita anche la sanità, rilevando come gli effetti positivi ai fini del rientro dal *deficit* del Patto per la Salute stipulato tra il Governo e le Regioni nel 2006 rischiano di essere annullati da comportamenti invasivi e contraddittori.

Soprattutto, vista la gravità della situazione economica internazionale che ha fatto seguito alla crisi dei mercati finanziari, il Governo dovrebbe sentire l'esigenza di aggiornare i propri indirizzi di politica economica, coinvolgendo a pieno titolo Regioni ed enti locali, che, oltre a essere titolari delle competenze in materia di *welfare*, sono determinanti anche per la politica degli investimenti pubblici. Ma di tutto questo non vi è traccia e si continua a perseguire una politica in rotta di collisione con le autonomie territoriali.

Ciò che accade nella legislazione ordinaria è solo uno degli aspetti poco confortanti dello scenario nel quale si colloca la volontà della maggioranza di attuare il federalismo fiscale. Manca, infatti, una politica complessiva di attuazione del Titolo V della Costituzione: lo testimonia il fatto che non è stato presentato alcun testo in materia di autonomie locali e di attuazione, insieme all'articolo 119, degli articoli 117 e 118. Non si tratta solo di una stretta connessione tra la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e le modalità del loro finanziamento. Vi è anche il tema della semplificazione istituzionale, nel senso che, per esempio, per esercitare determinate funzioni i comuni di piccola dimensione dovrebbero obbligatoriamente associarsi, e quello della sussidiarietà, e cioè l'attribuzione di tutte le funzioni amministrative ai comuni salvo il caso in cui, per assicurarne l'esercizio unitario, debbano essere attribuite al livello istituzionale superiore. Vi è poi la questione dello storico dualismo italiano, con l'attribuzione di nuove funzioni alle autonomie territoriali e il mantenimento delle strutture periferiche dei ministeri, con inutili duplicazioni e notevoli aggravii di spesa. Fatti salvi i Ministeri della giustizia e della difesa, sono infatti ben undici i ministeri le cui strutture periferiche potrebbero essere unificate negli Uffici territoriali di governo, per poi riassegnare le funzioni alle autonomie territoriali in base all'articolo 118. Occorre affrontare, inoltre, il tema delle città metropolitane, che nelle rispettive aree devono sostituire le province, nonché il tema di Roma capitale.

Tali contenuti caratterizzano il disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Bastico e che il Gruppo del Partito Democratico ha formalmente depositato in Senato.

Suscitano preoccupazione non solo l'assenza di una proposta del Governo su tale materia e l'annuncio di volerla frazionare in più provvedimenti, ma anche ciò che tale assenza testimonia, ovvero l'idea che il federalismo fiscale sia un fine a sé stante e non il mezzo per avvicinare ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa delle istituzioni titolari dei servizi essenziali che li riguardano più da vicino, il mezzo per responsabilizzare maggiormente gli amministratori degli enti territoriali di fronte ai cittadini, con sanzioni fino alla non rieleggibilità per chi porta le proprie amministrazioni al dissesto. Si tratta dei principi contenuti nel manifesto approvato a conclusione dell'incontro promosso in Senato, l'11 novembre scorso, dall'Associazione parlamentare amici dei comuni, di cui è presidente il senatore Enzo Bianco. Si tratta di avere uno Stato e una pubblica amministrazione più efficienti, meno burocratici, meno costosi, e quindi maggiormente in grado di sostenere la crescita e ridurre le grandi disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Del resto, la tendenza europea è verso un maggior decentramento, indipendentemente dalla forma dei singoli stati; e normalmente gli Stati più decentrati sono più efficienti e più capaci di accompagnare la crescita dei rispettivi paesi.

Occorre collegare l'attuazione del federalismo fiscale alla carta delle autonomie locali, che comprende la riorganizzazione di tutte le funzioni amministrative pubbliche in base al principio di sussidiarietà. Il processo

che si apre dovrà avere il suo naturale compimento nella riforma del Parlamento, con il superamento del bicameralismo perfetto e la trasformazione del Senato in senso federale. La cosiddetta «bozza Violante», approvata, nella scorsa legislatura, dalla Commissione affari costituzionali della Camera, può essere un'utile base di partenza, sapendo che, per non ripetere gli errori del passato, la riforma di norme attualmente previste dalla Costituzione deve necessariamente avvenire con un ampio consenso parlamentare.

Il disegno di legge dell'attuale Governo, a differenza del precedente disegno di legge proposto dal Governo precedente, ha ricevuto il parere positivo della Conferenza unificata. Occorre riconoscere che il ministro Calderoli è riuscito a coinvolgere Regioni e autonomie locali in una discussione che ha modificato l'originale proposta del Governo, anche a seguito del recepimento di molte delle loro osservazioni. Il Governo ha abbandonato il proposito, contenuto nel programma elettorale del Partito del Popolo delle Libertà, di partire dal disegno di legge presentato dalla regione Lombardia, che avrebbe comportato forti squilibri tra le Regioni italiane, mentre la proposta attuale si avvicina molto al disegno di legge presentato dal precedente Governo.

Nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome allegato al verbale della Conferenza unificata del 2 ottobre scorso si legge: «la condivisione di tali principi è condizione indispensabile, ma non sufficiente per esprimere un parere compiuto sull'intero processo. Occorrono garanzie puntuali da parte del Governo, oltre a quelle già recepite, per esempio, attraverso emendamenti proposti dalle regioni. Occorre che la fase attuativa del provvedimento e la stesura dei decreti legislativi, con particolare riferimento alla dotazione di risorse, alla definizione dei LEA e dei LEP, alla determinazione dei fabbisogni *standard*, avvenga attraverso un percorso condiviso da Governo, regioni e autonomie locali. Dunque, non può esservi delega in bianco». Inoltre, nel documento di ANCI e UPI allegato al medesimo parere è scritto: «Restano aperte ancora importanti questioni che devono necessariamente essere affrontate e la cui mancata risoluzione delineerebbe un assetto istituzionale basato su un ruolo centrale delle Regioni che penalizzerebbe il ruolo e le funzioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province. Preoccupa allo stesso modo la mancanza di una definizione delle quantità oggetto del trasferimento che lascia del tutto indefinito il montante delle risorse. Sembra addirittura penalizzante la norma contenuta nell'articolo 18 che esclude, dal *quantum* oggetto di trasferimento a regime, i finanziamenti delle Regioni e dell'Unione Europea». Infine, l'UNCEM ha posto la questione dei tagli alle comunità montane e del dissesto finanziario.

Sono dunque numerose le questioni che le Regioni e le associazioni delle autonomie locali hanno posto come condizione del proprio parere favorevole. Ora che comincia l'esame parlamentare del provvedimento, anche a queste questioni, così come all'insieme delle norme che lo compongono, dovrà essere prestata la massima attenzione.

Sottolinea due temi preliminari di grande rilevanza. Il primo riguarda la natura del provvedimento, un disegno di legge delega, che ha il suo fondamento nell'articolo 76 della Costituzione. I principi e criteri direttivi della delega sono sufficienti a definire «l'oggetto» della delega per un «tempo limitato», come prescrive l'articolo 76? Oppure è un provvedimento, così come è formulato, che può incorrere nell'obiezione di genericità dei principi e criteri direttivi, e quindi di eccesso di delega? Per la salvaguardia delle prerogative del Parlamento, a garanzia di tutti e non di una sola parte politica, questa è, a suo avviso, una questione davvero essenziale. Anche il tentativo del precedente Governo avveniva attraverso un disegno di legge delega. D'altra parte, in considerazione della complessità della materia, appare difficile sostenere che se ne possa fare a meno. Tuttavia, l'esame parlamentare deve essere particolarmente scrupoloso a questo riguardo: tutte le volte in cui verranno in considerazione norme generiche, occorrerà specificarle e trasformarle in principi e criteri direttivi puntuali e precisi. Una volta approvata la legge delega, il Parlamento avrà compiuto il passo fondamentale. Non gli resterà che esprimere il parere sui decreti legislativi delegati. Quindi è in questa fase che deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo a garanzia dell'efficacia del procedimento che verrà avviato. Circa il «tempo limitato», i ventiquattro mesi previsti al comma 1 dell'articolo 2 appaiono eccessivi, come rileva anche il documento della Conferenza delle Regioni. Appare pure indefinito, come del resto era anche nel disegno di legge del precedente Governo, il periodo di superamento del criterio della spesa storica, sia per i livelli essenziali delle prestazioni che per le funzioni fondamentali degli enti locali, stabilito in «un periodo di tempo sostenibile» (articolo 17 comma 1 lettera *b*) e articolo 18 comma 1 lettera *b*)), laddove, per le altre tipologie di spesa, è fissato in cinque anni.

In ogni caso, sembra chiaro l'intento di dare vita ad un percorso troppo lungo e basato su indicazioni spesso troppo generiche, probabilmente per evitare di affrontare ora nodi importanti che vengono rinviati alla fase successiva, ma anche per evitare che esplodano le contraddizioni all'interno della stessa maggioranza. Ciò non può essere consentito. Le questioni di fondo vanno affrontate ora, e non rinviate a un tempo successivo. E se ci sono differenze, nella maggioranza così come nella opposizione, è importante che emergano e che si confrontino alla luce del sole.

Il secondo tema riguarda, come dice il documento di ANCI e UPI, le «quantità» oggetto del trasferimento e l'effettivo ammontare delle risorse e del grado di autonomia tributaria che viene assegnato ai diversi livelli delle autonomie territoriali.

Trattandosi di principi fondamentali relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la questione delle quantità non è per nulla trascurabile. E non è trascurabile la base informativa che viene fornita al Parlamento nel momento in cui sta per compiere un passo così significativo come la delega al Governo in una materia così ampia e importante.

Osserva che in Italia esistono forti differenziazioni economiche e strutturali tra i territori, in particolare tra le Regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. Il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 anni è del 65-70 per cento nel Centro-Nord, mentre è del 42-50 per cento nel Sud. Due terzi delle famiglie povere sono al Sud. Poiché la distribuzione territoriale delle entrate procapite dipende essenzialmente dal reddito (e dal livello di accertamento delle imposte), essa è fortemente squadrata. Il reddito procapite del Sud è circa il 75 per cento di quello del Centro-Nord, e quello della regione più ricca (la Lombardia) è circa due volte quello della più povera (la Calabria). Vi è stata convergenza fino alla metà degli anni '70, poi questa si è interrotta fino alla metà degli anni '90, quando il Sud cresceva più del Centro-Nord, mentre negli ultimi anni il Centro-Nord ha ripreso a crescere più del Sud e le differenze sono di nuovo aumentate. La distribuzione territoriale delle spese procapite è abbastanza uniforme sul territorio nazionale, con la spesa per interessi e pensioni concentrata nel Centro-Nord e la spesa per impiegati pubblici più concentrata al Sud. Con le riforme degli anni '90 (ICI istituita nel 1992, addizionale comunale all'IRPEF nel 1998), tassa automobilistica e contributi sanitari alle Regioni nel 1992, compartecipazione all'accisa sulla benzina alle Regioni nel 1995, istituzione dell'IRAP e addizionale regionale all'IRPEF del 1998) il gap fiscale verticale, cioè la differenza tra spese ed entrate proprie delle autonomie territoriali, è stato riportato a livelli fisiologici. La quota decentrata della spesa pubblica, pari al 31,7 per cento nel 2002, è sostanzialmente in linea con quella dei paesi europei con ordinamento federale o fortemente autonomista (Germania, Spagna, Belgio), è già superiore a quella dei paesi ad ordinamento unitario (Gran Bretagna, Francia), mentre è inferiore a quella dei paesi del nord Europa (Svezia, Danimarca). Il grado di decentramento tributario, pari al 16,4 per cento delle entrate tributarie complessive raccolta dalle autonomie territoriali nel 2002, è ancora basso (la Spagna è al 26,6 per cento, la Germania al 28,7 per cento), ma superiore a Francia (10 per cento) e Gran Bretagna (4,5 per cento). È invece sufficientemente elevato il grado di autonomia tributaria, cioè la quota dei tributi propri più le compartecipazioni sul complesso delle entrate delle autonomie territoriali. (dati tratti da Zanardi 2008). Secondo stime attendibili (Bordignon, Cerniglia), la spesa da decentrare in base all'articolo 119 della Costituzione, tenendo conto delle funzioni stabilite negli articoli 117 e 118, in base ai dati del 2003, era complessivamente pari a 261.242 milioni di euro. Tenendo conto che la spesa già decentrata è di 192.189 milioni di euro, il complesso della spesa che dipende dall'ulteriore attuazione costituzionale è pari a 69.053 milioni di euro.

Ciò che non si sa, almeno in base a stime ufficiali, sono gli effetti quantitativi che il disegno di legge Calderoli produce nella distribuzione della spesa pubblica tra le varie Regioni e nelle fonti per il suo finanziamento. Occorrono stime attendibili innanzitutto sui notevoli cambiamenti nei flussi di risorse che si determinano tra lo Stato e le Regioni, sostituendo gli attuali trasferimenti con le quote del fondo perequativo delle

capacità fiscali per abitante. Secondo calcoli di Arachi-Zanardi su [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info) del 19 agosto 2008, sette Regioni a statuto ordinario su quindici riceverebbero di più di quanto non ricevono ora, ma le rimanenti otto Regioni riceverebbero di meno, e alcune di esse molto di meno rispetto a ora. La SVIMEZ ritiene che il meccanismo previsto nel disegno di legge del Governo penalizzi particolarmente le Regioni del Mezzogiorno, in particolare per le spese che non corrispondono ai livelli essenziali delle prestazioni (sanità, istruzione, assistenza sociale e in parte trasporto pubblico locale), le quali corrispondono a circa il 25 per cento delle attuali spese correnti delle Regioni e si riferiscono a importanti funzioni come turismo, economia, artigianato e agricoltura. Occorrono stime analoghe sugli effetti del nuovo sistema di perequazione sugli enti locali e, al fine di pervenire ad un giudizio complessivo, occorre mettere questi dati in relazione sia con le previsioni relative al passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei costi *standard*, sia con il complesso delle altre fonti di finanziamento disponibili per le autonomie territoriali in termini di compartecipazione ai tributi erariali e di tributi propri. Solo in questo modo, il Parlamento viene reso pienamente consapevole degli effetti prodotti dal provvedimento al suo esame, poiché è dalla legge delega che derivano i meccanismi fondamentali che i decreti delegati avranno il compito di precisare senza poterne minimamente alterare il funzionamento. Appare opportuno chiedere al Servizio di documentazione del Senato e agli Istituti di analisi economica che sono stati auditi, a partire dall'ISAE, che si è reso disponibile, di effettuare le simulazioni sugli effetti che è possibile prevedere, prodotti dal disegno di legge presentato dal Governo. È una richiesta che occorre avanzare con forza e convinzione, poiché è indispensabile per le Commissioni e per lo stesso Governo. Si tratta di un atto dovuto nei confronti delle Commissioni, per poter procedere con serenità e in piena consapevolezza all'esame del provvedimento.

Passando all'illustrazione della proposta del Partito democratico, si sofferma sul tema della territorialità delle imposte, richiamato in ben due punti del disegno di legge del Governo (articolo 2, comma 2, lettera *b*) e lettera *z*)), con un'estensione impropria di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 119 della Costituzione, secondo il quale Regioni ed enti locali «dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». Osserva che un conto è il gettito dei tributi oggetto di compartecipazioni, altro sono le imposte nel loro insieme. La proposta si richiama al dettato costituzionale e non parla di territorialità delle imposte. Il disegno di legge del Governo, invece, introduce un concetto del tutto estraneo alla Costituzione e potenzialmente gravido di rischi.

Un principio del genere comporta che le risorse riscosse dallo Stato nel territorio di una collettività regionale spettano ad essa. Quest'ultima ha il titolo per trattenerle o per destinarle in parte ad altre collettività regionali più bisognose. Ciò appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione e ribadito nell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), poiché, a parità di reddito e di imposta erariale pagata, i cittadini che risiedono in territori a minor capacità

fiscale per abitante hanno minori diritti di quelli che risiedono nei territori più ricchi. Per il Partito democratico non vi sono venti sistemi tributari diversi. Ce n'è solo uno, perché la Repubblica è una, articolata in modo da assicurare ai territori regionali «autonomia di entrata e di spesa», come prevede l'articolo della Costituzione cui il Parlamento vuole dare attuazione.

In secondo luogo, occorre sapere cosa si intende per livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*). Il disegno di legge del Governo adotta una interpretazione restrittiva dei principi costituzionali che sono invece del tutto chiari. I primi quattro commi dell'articolo 119 stabiliscono inequivocabilmente che, con i tributi e le entrate proprie, le partecipazioni al gettito dei tributi erariali, le quote del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, le Regioni e gli enti locali devono poter «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». È la logica conseguenza del principio di uguaglianza richiamato in precedenza, poiché la Costituzione assegna alla Repubblica nel suo insieme, costituita, in base all'articolo 114 della Costituzione, da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, il compito di assicurare a tutti «i livelli essenziali» delle prestazioni necessarie a inervare i diritti di cittadinanza.

D'altra parte, nell'affermare questo principio, la Costituzione non si addentra nella indicazione puntuale della soglia dei livelli essenziali, lasciando al legislatore il compito di farlo. E come ha detto nella sua audizione il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Ignazio Visco «è importante che gli enti territoriali siano nelle condizioni di ridurre le aliquote d'imposta sotto i livelli normali, qualora realizzino una migliore gestione dei servizi e di accrescere il prelievo se decidono di fornire servizi di qualità più elevata».

Ma perché possa esercitarsi davvero questa autonomia tributaria, che è il cuore stesso del federalismo fiscale, occorre che con le aliquote d'imposta ai livelli normali, con le partecipazioni e le quote del fondo perequativo, gli enti territoriali possano finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite con lo stesso grado di efficienza in ogni parte del territorio nazionale. Altrimenti succederà quello che è accaduto, ad esempio, per i comuni, dopo l'istituzione dell'ICI e dell'addizionale all'IRPEF, quando, a causa della scarsa dinamicità delle fonti di entrata, dei tagli ai trasferimenti e dei diversi vincoli alla spesa, essi sono stati costretti a rincorre impropriamente l'aumento dei costi con l'aumento delle aliquote delle loro imposte. Il rischio, cioè, è sempre lo stesso di tutte le operazioni di decentramento di competenze attuate nel Paese, in questo caso, però, in misura molto maggiore, considerata l'entità dei volumi di spesa trasferiti: il rischio è quello di decentrare le responsabilità senza le risorse adeguate per farvi fronte.

Per questo la proposta del Partito democratico, come faceva il disegno di legge del precedente Governo, fa esplicito riferimento al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, e cioè al «finanziamento inte-

grale delle funzioni pubbliche» attribuite alle autonomie territoriali. Il disegno di legge dell'attuale Governo non cita mai, e non è un caso, quella disposizione costituzionale. Fa invece più volte riferimento al finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali (ad esempio articolo 6, comma 1, lettera *d*) e articolo 9, comma 1, lettera *b*). È chiaro che, tra «tutte le funzioni pubbliche attribuite» e la somma dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, c'è differenza. Pertanto, nel disegno di legge del Governo, il rischio che non vengano trasferite risorse e fonti tributarie autonome sufficienti per finanziare le nuove competenze attribuite appare reale.

Occorre per di più considerare che la perequazione delle capacità fiscali non è integrale, ma è tale «da ridurre adeguatamente le differenze tra territori». Pertanto i margini di manovra tributaria nei territori con minore capacità fiscale saranno esigui. Questa, del resto, era la soluzione del disegno di legge del precedente Governo ripresa da quello dell'attuale Esecutivo.

In terzo luogo, il Patto per la convergenza tra i diversi territori, nell'offerta dei servizi essenziali, è la caratteristica fondamentale della proposta del suo Gruppo.

Il disegno di legge governativo, così come faceva il disegno di legge del Governo Prodi, introduce il concetto dei fabbisogni di servizio fondati sui costi *standard* in sostituzione del criterio della spesa storica (articolo 7, comma 1, lettere *c*) e *d*) e articolo 9, comma 1, lettera *b*). Questa esigenza, peraltro, è stata sempre sollecitata in tutte le discussioni sui sistemi perequativi di finanza regionale e locale ed ora, al termine di una fase di transizione definita, può essere finalmente attuata. Ma il risultato finale sarà, come nella proposta del Governo, di fotografare una situazione di forte squilibrio territoriale nell'offerta dei servizi fondamentali, se non si introduce un altro concetto che caratterizza invece la proposta della sua parte politica, cioè quello della convergenza progressiva tra il livello dei servizi essenziali esistenti nelle varie parti del Paese. L'esempio dei nidi d'infanzia è quello più illuminante. Il grado di copertura del servizio a livello nazionale è del 9 per cento sui bambini in classe di età, mentre l'obiettivo europeo è il 30 per cento. Ma c'è una grande differenza tra le diverse aree territoriali con l'11,5 per cento nel Nord-Ovest, il 13,7 per cento nel Nord-Est, il 12 per cento nel Centro, il 6,4 per cento nelle Isole e appena il 2,5 per cento nel Sud continentale. La proposta prevede innanzitutto di riprendere l'idea del disegno di legge del precedente Governo di una legge annuale di coordinamento dinamico della finanza pubblica da approvare prima della finanziaria, tema a cui ha accennato anche il relatore. Inoltre, prevede l'armonizzazione di tutta la contabilità pubblica, richiesta da anni da ISTAT, Corte dei conti, Banca d'Italia. Essa è indispensabile per leggere in modo univoco tutti i bilanci.

Secondo la proposta, la legge deve prevedere, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, i parametri sia del Patto di stabilità e crescita interno che del Patto di convergenza. Ciò deve sta-

bilire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali che devono essere perseguiti dal sistema delle autonomie territoriali, con riferimento ai loro costi *standard* unitari, al fine di determinare un percorso dinamico di convergenza verso *standard* di servizio ottimali nelle varie parti del Paese.

Si può configurare, in sostanza, una doppia convergenza: quella che prevede il disegno di legge del Governo verso servizi resi in tutti i territori alle condizioni di costo delle Regioni più efficienti e quella che distingue la proposta del suo Gruppo rispetto a quella del Governo, cioè la convergenza verso livelli di servizio progressivamente omogenei nella varie parti del Paese. Per ottenerla, occorre destinare parte delle risorse ricavate dalla riduzione di costi, derivante dall'applicazione dei medesimi criteri di efficienza in tutto il Paese, all'estensione dell'offerta di servizi essenziali nelle Regioni meno dotate.

Si pone in questo modo il tema ineludibile del risultato finale che si vuole ottenere dall'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione in termini di volume complessivo di spesa pubblica e di relativa pressione fiscale. Non bisogna confondere piani diversi, come il decentramento di spesa e di fonti di finanziamento e le decisioni di politica economica relative al livello complessivo della spesa da finanziare e della conseguente pressione fiscale. Nella proposta del suo Gruppo, come nel disegno di legge del precedente Governo, è previsto che il DPEF stabilisca, su base almeno triennale e per ciascun livello di governo territoriale, «il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni». Quella è la sede propria per stabilire, in base agli andamenti della finanza pubblica e agli obiettivi macroeconomici per il triennio, sia il livello di finanziamento «integrale» della spesa decentrata in relazione ai costi unitari dei servizi e agli obiettivi di convergenza relativi all'offerta, sia lo spazio per l'esercizio dell'autonomia tributaria regionale e locale che può essere ricavato solo riducendo la pressione fiscale dello Stato.

In quarto luogo, il federalismo fiscale deve essere considerato come un processo caratterizzato da fasi di attuazione ben definite. Nella proposta del Partito democratico è individuata una fase di transizione dall'attuale sistema a quello a regime della durata di cinque anni. Durante questa fase, si cominciano ad applicare gradualmente i nuovi criteri e si effettua una verifica, da parte dello Stato, dell'esistenza di capacità amministrative adeguate da parte delle Regioni per l'attribuzione di nuove competenze e risorse rispetto a quelle attuali. E l'indeterminatezza dei tempi di attuazione del disegno di legge governativo viene sostituita dal meccanismo della legge annuale di coordinamento della finanza pubblica.

Si pone a questo punto la questione cruciale del governo della fase di attuazione, che non sarà comunque breve, del federalismo fiscale disegnato nell'articolo 119 della Costituzione. Sembra indispensabile la creazione di un organismo tecnico indipendente, come ha detto nella sua audizione il presidente dell'ISTAT, Luigi Biggeri, che abbia il compito di

fornire ed elaborare tutte le informazioni necessarie a controllare l'andamento del processo e ad assumere le ulteriori decisioni politiche. Il disegno di legge governativo prevede una commissione tecnica paritetica presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3). Sembra preferibile collocare un organismo simile in una posizione terza, tra Governo e autonomie territoriali, che, quando sarà istituito il Senato federale, potrebbe essere il nuovo e più forte Servizio del bilancio unificato tra i due rami del Parlamento. Inoltre, si propone un rafforzamento del ruolo del Parlamento nell'espressione del parere sui decreti legislativi delegati. Sia per la delega fiscale della metà degli anni '90, che per il trasferimento di competenze a Costituzione invariata della fine degli anni '90, il Parlamento si è dotato di una specifica Commissione parlamentare composta da un numero limitato di rappresentanti della Camera e del Senato. Nel primo caso la Commissione è stata presieduta dall'onorevole Salvatore Biasco, nel secondo caso dal senatore Vincenzo Cerulli Irelli. Proponiamo che si segua la stessa procedura, poiché lo spezzettamento del parere in tante Commissioni, come prevede il disegno di legge del Governo (articolo 2, comma 3), non permetterebbe una sua lettura univoca. In considerazione della materia oggetto della delega, che riguarda molto da vicino il sistema delle autonomie territoriali, la Commissione dovrà operare con procedure rigorose per la consultazione sistematica della rappresentanza delle Regioni e delle associazioni delle autonomie locali. Opportuna appare anche l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ma tale Commissione deve esprimersi su tutti i disegni di legge ordinari, e non sarebbe nelle condizioni di unificare il parere sui decreti legislativi delegati, anche se può sicuramente svolgere una funzione importante.

In quinto luogo, decisivo appare il sistema di perequazione. Il disegno di legge governativo prevede un doppio sistema di perequazione, uno per le Regioni e uno per gli enti locali. La spesa delle Regioni è suddivisa in due componenti: la prima, relativa ai livelli essenziali delle prestazioni, comprendente sanità, assistenza, istruzione e in parte trasporto pubblico locale, è perequata in modo verticale attraverso un fondo alimentato da una compartecipazione al gettito IVA (articolo 7, comma 1, lettera *a*). La seconda, relativa alle altre spese, è perequata in modo orizzontale con un fondo alimentato dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF (articolo 6, comma 1, lettera *h*). Anche la spesa degli enti locali è suddivisa in due componenti, la prima relativa alle funzioni fondamentali e la seconda alle altre spese. Lo Stato alimenta due fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province, con criteri di assegnazione predeterminati che possono essere modificati a livello regionale solo con un'intesa con gli enti locali (articolo 9, comma 1, lettera *a*) e articolo 11). La proposta del suo Gruppo, come quella del disegno di legge Padoa Schioppa, prevede invece una perequazione sempre verticale verso le autonomie territoriali

con un fondo alimentato dalla fiscalità generale. È allo Stato, infatti, come prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che spetta la perequazione delle risorse finanziarie.

Ritiene che occorra anche fare un deciso passo in avanti sul tema del sistema perequativo rivolto agli enti locali, che finora ha visto contrapporsi la tesi «regionalista» e la tesi «autonomista». La soluzione del disegno di legge governativo, che attribuisce alle Regioni un semplice ruolo di enti erogatori, non risolve due problemi. Il primo è la preoccupazione dei comuni che le regioni indebitate per la sanità non eroghino per cassa le risorse dovute ai comuni, come è avvenuto, ad esempio, negli anni scorsi nei rapporti tra Regione Lazio e comune di Roma. Il secondo è la separazione tra poteri legislativi regionali, sia concorrenti che esclusivi, e la decisione circa le risorse da attribuire ai livelli che eserciteranno le relative funzioni amministrative in base all'articolo 118 della Costituzione. Anche in questo caso, il rischio evidente è di deresponsabilizzare le Regioni, nel momento in cui legiferano in grande parte attribuendo funzioni ai comuni, sulla provvista finanziaria necessaria a coprire le relative spese.

A titolo personale, perché non è ancora diventata una proposta del Partito democratico, avanza l'idea di pensare a un sistema nuovo rispetto a quelli di cui si è discusso in questi anni e a cui si è riferito il professor Alberto Zanardi nella sua audizione. Lo Stato potrebbe suddividere le risorse di un unico fondo perequativo nazionale non alle categorie di enti ma a ciascun territorio regionale. A livello di ciascuna Regione si potrebbe poi procedere alla suddivisione della quota assegnata tra gli enti che ne fanno parte (regione, province e comuni), in base a precisi criteri stabiliti nazionalmente, come ad esempio il finanziamento del fabbisogno integrale dei servizi di loro competenza. Qualora una regione non dovesse ottemperare, scatterebbe il meccanismo previsto dall'articolo 120 della Costituzione, cioè l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, e il possibile ricorso, sempre da parte dello Stato, alla Corte costituzionale avverso la relativa legge regionale. Il vantaggio di un sistema del genere sarebbe di concepire gli enti territoriali come un sistema coordinato a livello regionale senza subordinazioni gerarchiche e nel pieno rispetto della pari dignità istituzionale garantita dall'articolo 114 della Costituzione.

Sesto e ultimo punto, ma non per importanza, è quello delle risorse aggiuntive e gli interventi speciali volti principalmente ad obiettivi di coesione tra il Centro-Nord e il Sud del Paese. A suo avviso, il superamento dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno ha collocato la riduzione degli squilibri sociali ed economici esistenti tra le diverse aree territoriali nell'ambito delle politiche di coesione dell'intero Paese. L'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede esplicitamente il tema delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali volti soprattutto a questo fine, deve costituire l'occasione per individuare modalità più efficaci, per perseguire un obiettivo cruciale per tutte le Regioni, anche per quelle del Centro-Nord, che invece di avvicinarsi si è ulteriormente allontanato in questi anni. La maggior responsabilizzazione dei livelli territoriali sui costi *standard* e sugli obiettivi di servizio può consentire un rovesciamento po-

sitivo dell'approccio più consolidato ai problemi del Mezzogiorno, che ha visto i suoi destini legati a flussi incontrollati di spesa pubblica, con risultati negativi. Per questo è importante assicurare le risorse necessarie in termini di perequazione, affinché anche nel Mezzogiorno, come in tutto il Paese, possa attivarsi un circuito virtuoso tra responsabilità nelle decisioni sull'entrata ed efficacia della spesa erogata.

Tutto ciò però non è sufficiente. Occorre una programmazione pluriennale del FAS, e non decisioni annuali, come prevede l'articolo 14, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge del Governo. Va reintrodotta il criterio di ripartizione territoriale della spesa pubblica in conto capitale, assente nel DPEF 2009-2013 e va escluso che le risorse cui fa riferimento questo comma dell'articolo 119 della Costituzione, cioè quelle destinate a finalità speciali, possano essere dirottate verso interventi diversi da quelli collegati alle politiche di sviluppo.

Per quanto riguarda l'ipotesi di alimentare forme non selettive di fiscalità di vantaggio (articolo 14, comma 1, lettera *d*)), le quali sono peraltro di dubbia compatibilità con le regole comunitarie, sembra preferibile il ripristino del credito d'imposta per gli investimenti, a cui peraltro l'Unione europea ha già dato il suo assenso e che, però, è stato eliminato dall'attuale Governo.

Anche l'assetto finanziario delle Regioni a statuto speciale, deve essere ricondotto, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, a una relazione coerente tra funzioni attribuite e risorse assegnate, misurando i fabbisogni anche di queste regioni attraverso i costi standard e gli obiettivi di servizio. Alle città metropolitane, per la cui istituzione è necessaria l'approvazione della «carta delle autonomie locali», è giusto assegnare una più ampia autonomia di entrata e di spesa, come prevede l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge del Governo. Ma il comma 2 del medesimo articolo, attribuendo tale maggiore autonomia ai comuni capoluogo fino all'istituzione delle città metropolitane, è un evidente ostacolo a raggiungere il traguardo successivo e va quindi abrogato.

Infine, accenna alla questione di Roma capitale, di cui si è già discusso in sede di conversione del decreto-legge n. 154 che assegna al comune di Roma 500 milioni di euro a partire dal 2010 per il finanziamento delle funzioni della capitale della Repubblica. Nella proposta del Partito democratico relativo alla carta delle autonomie locali, è prevista l'attuazione della disposizione costituzionale su Roma capitale, con l'individuazione delle relative funzioni. Tali funzioni sembrano riguardare un territorio più vasto dell'attuale comune di Roma. Pertanto, anche attraverso l'intesa con la provincia e la regione Lazio, andranno trovate le soluzioni istituzionali più efficaci.

Conclusa l'esposizione dei punti principali della proposta della sua parte politica, assicura la partecipazione con spirito costruttivo alla discussione, che ritiene fondamentale per la vita della Repubblica. Si aspetta attenzione verso le proposte della sua parte, sia da parte della maggioranza che da parte del Governo; esse non hanno alcun carattere strumentale e in

relazione all'accoglienza che avranno, a nome del suo Gruppo, si riserva di assumere determinazione conseguenti.

Nel giudicare condivisibili taluni spunti di riflessione contenuti nell'intervento del senatore Vitali, il ministro CALDEROLI dichiara la piena disponibilità del Governo a valutare in maniera costruttiva e non aprioristica le proposte che saranno formulate per il perfezionamento del disegno di legge di iniziativa governativa assunto come testo base, nella consapevolezza che l'equilibrio delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali appare quanto mai complesso, considerato anche che una coerente attuazione del modello del federalismo fiscale postula un atteggiamento di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali e politici coinvolti.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che l'audizione delle parti sociali, richiesta dal senatore Bianco in Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disegni di legge in titolo, sarà programmata per la giornata di giovedì prossimo, 27 novembre, alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**30<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE CONSULTIVA**

**(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2009

**(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CANTONI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione.

Avverte che il ministro La Russa è impossibilitato a intervenire nella seduta odierna e che pertanto il Governo è rappresentato dal sottosegretario Crosetto, che ringrazia.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere rapporto alla Commissione bilancio entro le ore 16 di giovedì 27 novembre.

Ricorda inoltre che è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle (articolo 127, comma 2, del Regolamento).

In base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria devono essere presentati solo alla Commissione bilancio, mentre presso la Commissione difesa possono essere presentati emendamenti riferiti alla tabella di bilancio di competenza.

Sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stato di previsione di competenza, gli emendamenti che propongono riduzioni allo stesso stato di previsione e gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Dà quindi la parola al senatore Ramponi, relatore sul disegno n. 1210, per le parti di competenza della 4<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) riferisce in merito ai profili di competenza del disegno di legge di bilancio-Tabella 11.

Rileva preliminarmente come ancora una volta il settore della Difesa si trovi di fronte a scelte di bilancio suscettibili di condizionarne in modo fortemente negativo l'operatività, in particolare per effetto della grave carenza delle dotazioni finanziarie. In proposito, è ben vero che anche nei principali Paesi ai quali l'Italia deve raffrontarsi in materia di difesa la percezione di un insufficiente volume di risorse è un dato che tende a manifestarsi di frequente, in occasione dell'esame del bilancio dello Stato, presso i responsabili, a livello politico e anche tecnico-operativo, del settore.

Tuttavia, i principali indicatori della spesa per la Difesa evidenziano in modo obiettivo l'esistenza di un fortissimo divario dell'Italia rispetto ai Paesi di riferimento in termini di risorse disponibili. Basti pensare che la quota di risorse destinate al comparto in rapporto al PIL è in Francia e Gran Bretagna pari a due volte quella dell'Italia, mentre la spesa *pro capite* annua per le medesime funzioni è di soli 262 euro in Italia, a fronte dei 577 euro della Francia, dei 340 euro della Germania e dei 620 euro del Regno Unito.

Tenuto conto che l'Italia è chiamata a provvedere alla sua difesa e a concorrere al mantenimento della sicurezza con un profilo adeguato al ruolo che aspira a svolgere a livello internazionale, i dati testé richiamati dimostrano l'ampiezza del divario fra il volume di risorse di cui sarebbe necessario disporre per le esigenze della Difesa e le dotazioni finanziarie effettivamente disponibili.

Tale stato di cose è la conseguenza della scarsa consapevolezza che per lungo tempo ha avuto la classe politica del Paese rispetto all'importanza e alle peculiarità delle problematiche della Difesa. Negli ultimi anni, si è in effetti fatta strada una diversa percezione in proposito, grazie anche alla partecipazione dell'Italia a molte importanti missioni internazionali, ma ciò non si è ancora tradotto nella capacità di assicurare al comparto un volume di risorse adeguato.

Accanto al dato, testé evidenziato, dell'insufficienza del volume delle risorse, il comparto Difesa deve scontare in Italia la tendenza a rimettere continuamente in discussione le scelte pluriennali in proposito adottate, con grave pregiudizio per la possibilità di effettuare un'adeguata programmazione degli interventi, e ciò sia nel settore del personale, che dell'esercizio, che, infine, dell'investimento.

Un terzo fattore di difficoltà per la Difesa si manifesta in rapporto alla reiterata adozione, da parte dei Governi che si sono succeduti negli

ultimi anni, di disposizioni tendenti a promuovere l'effettuazione di riduzioni lineari della spesa, dal momento che ciò finisce per sottrarre scelte organizzative fondamentali per il funzionamento delle Forze armate a coloro che ne hanno la responsabilità, affidandole ad istanze tecnico-amministrative facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze prive di qualsiasi qualificazione al riguardo. Si tratta di un meccanismo, prosegue il relatore, del tutto incongruo, la cui adozione giustifica gravi interrogativi circa il grado di consapevolezza istituzionale della classe politica.

Pur con le preoccupazioni che derivano dalla scelta di assegnare alla Difesa un volume di risorse insufficienti a far fronte agli impegni, la decisione del Governo di definire in modo puntuale l'orizzonte finanziario di riferimento per i prossimi anni costituisce un passo avanti, che consentirà una più agevole programmazione degli interventi.

Pone poi l'accento sull'esigenza di considerare le attuali finalità dello strumento militare non più consistenti nella difesa statica del territorio, bensì nella protezione da minacce terroristiche e vettoriali e, particolarmente, nello svolgimento di missioni di pace.

Rilevato come le dotazioni per la Difesa, anche alla luce delle determinazioni recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, risentano della necessità di adeguare i saldi di finanza pubblica ai parametri del Patto di stabilità, ricorda che lo stanziamento di competenza della Difesa è per il 2009 di 20.294,3 milioni, risultante da una diminuzione pari a 838,1 milioni rispetto al 2008. Lo stanziamento per il 2009 risulta dunque essere pari all'1,237 per cento del PIL. Per le funzioni Difesa, Sicurezza pubblica, Funzioni esterne e Trattamento di ausiliaria, i finanziamenti sono pari, rispettivamente, a 14.339,5, 5.529,2, 116,4 e 309,2 milioni di euro. La funzione Difesa presenta così una riduzione del 6,94 per cento, mentre la Sicurezza pubblica, le Funzioni esterne e il Trattamento di ausiliaria vedono un aumento delle rispettive dotazioni, nella misura del 2,75 per cento, del 3,79 per cento e del 33,97 per cento.

In riferimento alla funzione Difesa, si sofferma innanzitutto sulla previsione di spesa per il Personale, pari a 9.566,3 milioni, con un aumento del 3,3 per cento rispetto all'anno in corso. In tale contesto la forte riduzione di risorse da destinare alla professionalizzazione disposta, in particolare per il 2010 e il 2011, dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 dà adito a viva preoccupazione per l'efficienza complessiva delle Forze armate, le quali rischiano di vedere ridurre in modo drastico nei prossimi anni il proprio organico, particolarmente nella componente dei volontari di truppa, in un quadro caratterizzato dall'assenza di programmazione, che piuttosto risente della previsione di tagli slegati da una logica di pianificazione su base pluriennale. Le risorse disponibili saranno invece idonee a far fronte agli impegni connessi all'adeguamento del trattamento economico del personale. Prosegue sottolineando la variazione negativa, pari al 29,1 per cento, della previsione di spesa per l'Esercizio, cui è assegnata per il 2009 una dotazione di 1.887,9 milioni. Tale scelta è come è noto destinata ad incidere pesantemente sull'operatività delle Forze armate. Per quanto riguarda l'Investimento, rileva che la previsione di spesa è pari a

2.885,3 milioni, con una contrazione del 20,6 per cento rispetto all'anno in corso. Esprime a tale proposito un giudizio negativo, specie in relazione alla necessità di effettuare investimenti finalizzati all'ottemperanza di impegni internazionali, pur essendo possibile a tale scopo ricorrere a ulteriori risorse, provenienti da altri stati di previsione. Fa poi riferimento alla dotazione di spesa contemplata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 1.000 milioni, relativa al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga della partecipazione alle missioni internazionali di pace, rilevando come questa sia da molti anni invariata o sottovalutata, con la necessità quindi prevedibilmente di dare luogo a provvedimenti di integrazione in corso di esercizio. Al riguardo, costituisce orma esigenza indifferibile che le autorizzazioni di spesa che saranno all'uopo disposte coprano anche gli oneri indiretti delle missioni, derivanti dal deterioramento precoce dei mezzi impiegati e dalla riduzione delle scorte. Ricorda quindi la sussistenza di una quota dello stanziamento di 479,8 milioni destinato al Fondo, da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per le spese riservate, da assegnare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Prosegue menzionando lo stanziamento di 379,6 milioni destinato al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, già destinato a interventi per l'aeronautica e l'industria aerospaziale, di cui non è attualmente nota la ripartizione per l'esercizio finanziario 2009. In riferimento al medesimo stato di previsione, ricorda quindi gli stanziamenti destinati a interventi agevolativi per il settore aeronautico e a interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM, pari rispettivamente a 1.359,7 e 180 milioni di euro.

Rileva poi che la previsione di spesa per la funzione Sicurezza pubblica è pari a 5.529,2 milioni, risultando gravemente squilibrata nel riparto delle destinazioni, in quanto il 94,6 per cento della spesa riguarda il personale (con un aumento del 5,2 per cento rispetto alle previsioni per il 2008), a fronte oltretutto di un decremento del 28,37 per cento della previsione di spesa per l'esercizio e del 35,1 per cento delle spese di investimento, che risultano essere, rispettivamente, di 269,9 milioni e di 6,1 milioni. Considera tali previsioni inadeguate alle esigenze di un moderno dispositivo di sicurezza pubblica, che risulta necessariamente efficace in relazione alla dotazione tecnologica piuttosto che al mero presidio del territorio. Riferisce poi sulle spese per le Funzioni esterne e per il Trattamento di ausiliaria, osservando che la dotazione per la prima è pari a 116,4 milioni, mentre la previsione per la seconda è di 309,2 milioni.

Nel ribadire la difficoltà di conciliare le esigenze derivanti dal presente quadro economico con le necessità della Difesa, formula l'auspicio di una possibile integrazione in corso d'esercizio delle risorse destinate alle Forze armate, almeno nella misura indispensabile a consentire la partecipazione alle missioni internazionali e ad evitare la perdita di operati-

vità e il decadimento complessivo dello strumento militare. A tale proposito ricorda l'indirizzo recentemente formulato dal Consiglio supremo di Difesa in ordine al riconoscimento della necessità del mantenimento della capacità di intervento in ambito internazionale. Ritiene altresì auspicabile l'adozione di un'ottica di programmazione di lungo periodo, da affidare anche per i profili finanziari alla Difesa, al fine di ricondurre gli interventi di razionalizzazione ad un disegno coerente anche in funzione delle risorse disponibili.

Il presidente CANTONI ringrazia, anche a nome della Commissione, il relatore Ramponi per l'ampia e puntuale esposizione.

Rileva poi che, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, potrà essere svolta nella presente seduta solo l'illustrazione, da parte sua, del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza, mentre l'intervento introduttivo del rappresentante del Governo, e l'avvio della discussione generale congiunta, dovranno aver luogo nella seduta già convocata alle ore 14,45 di oggi.

Il senatore SCANU (*PD*) chiede, a nome del Gruppo Partito Democratico, che nella seduta pomeridiana di oggi siano svolte unicamente la relazione del presidente Cantoni sul disegno di legge finanziaria, per i profili di competenza della Commissione, e l'esposizione introduttiva del rappresentante del Governo.

Suggerisce inoltre di anticipare la seduta pomeridiana di oggi alle 14,30.

Il presidente CANTONI accoglie la richiesta avanzata dal rappresentante del Gruppo Partito Democratico, esprimendo l'auspicio che nel prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio da parte di tutti i Gruppi ci si attenga ad un atteggiamento compatibile con le esigenze di speditezza della procedura in corso, così da consentire il recupero del minor tempo che si è testé deciso di dedicare agli odierni lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente CANTONI avverte che la seduta già convocata alle ore 14,45 di oggi è anticipata alle ore 14,30 con lo stesso ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**31<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1210 e 1210-bis)** *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2009

**(1209)** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione difesa, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente CANTONI (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 1209, ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi il senatore Ramponi ha illustrato il disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza.

Illustra quindi il disegno di legge finanziaria per il 2009, per quanto di competenza della Commissione, rilevando preliminarmente come esso presenti significative novità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Innanzitutto, com'è peraltro di immediata evidenza, si tratta di una finanziaria snella, che si articola in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria. Essi si limitano infatti a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio, a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, a definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali e, infine, a stabilire l'importo da iscrivere nelle Tabelle allegate.

In tal senso, la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011, pur essendo incentrata sui due tradizionali strumenti legislativi, il disegno di

legge di bilancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria, ha visto anticipati gran parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha definito lo scenario finanziario per il prossimo triennio, prevedendo un sostanziale pareggio di bilancio a partire dall'anno 2011.

Le disposizioni in oggetto delineano pertanto un assetto della decisione di bilancio per molti versi analogo a quello vigente prima della legge di riforma del 1999 (legge n. 208 del 1999), la quale, raggiunto il traguardo dell'ingresso nell'euro, dispose, tra le altre cose, un ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria. A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria corrisponde una significativa valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità nella legge di bilancio – prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 – di rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

A tale proposito rammenta che già da tempo si è riaperto il dibattito, in dottrina e tra gli operatori, sulla possibilità da parte del bilancio dello Stato di rappresentare uno strumento attivo di politica finanziaria, al fine di decongestionare, in portata e contenuto, la legge finanziaria annuale senza per questo, però, incorrere in una forzatura dei principi cardine in materia di governo della finanza pubblica.

In proposito, rileva che tale impostazione, sia pure in divenire – in quanto attuata, per così dire, ad invarianza della normativa generale che sovrintende alla decisione annuale di bilancio – corrisponde al modello che egli ha avuto occasione di sostenere in altre sedi. Un modello che vede una precisa divisione dei ruoli tra Governo e Parlamento, una finanziaria snella e priva di quel contenuto esuberante alle sue finalità precipue di intervento annuale di correzione degli andamenti di finanza pubblica che ha dato luogo, negli anni, ai deprecabili spettacoli tristemente noti come «assalti alla diligenza» e «finanziarie *omnibus*».

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento a suo tempo approvata.

Venendo all'oggetto specifico dell'odierno esame, il disegno di legge finanziaria reca già nell'articolato alcune previsioni di interesse della Difesa. Tra le principali vanno segnalati i commi da 27 a 31 dell'articolo 2, che recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, segnala che il comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica

destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Segnala poi l'articolo 2, comma 32, il quale, in tema di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici dispone, a decorrere dal 2009, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. Si tratta di una disposizione che, pur essendo di carattere generale, sembra costituire una significativa innovazione in un ambito, qual è quello del pubblico impiego, tradizionalmente poco aduso a parametrare le proprie prestazioni a canoni di produttività e rispondenza agli obiettivi, e ciò non per vizi propri, ma in quanto non sollecitato a ciò dai pubblici poteri.

Passando alle Tabelle allegate al disegno di legge, rispetto all'articolato, in esse compaiono interventi di maggiore interesse per la Difesa.

In particolare, per quanto riguarda la Tabella A, segnala che in essa, durante l'esame presso l'Assemblea della Camera è stata aggiunta la voce «Ministero della difesa» per un importo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinate alla copertura delle disposizioni miranti a riconoscere la specificità delle Forze armate contenute nell'articolo 14 del disegno di legge collegato alla finanziaria recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali» (Atto Senato 1167), in corso di esame al Senato in seconda lettura.

Per quanto riguarda invece la Tabella C, segnala che non vi compare più la legge n. 58 del 2001 relativa all'«Istituzione del Fondo per lo smiamento umanitario». Gli stanziamenti di interesse si riferiscono alle spese generali di funzionamento delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in applicazione del regio decreto n. 263 del 1928, ai contributi ad enti ed altri organismi, da ripartirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995; all'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché ai contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) di cui alla legge n. 267 del 2002. Gli stanziamenti complessivi, pari a 75,291 milioni di euro per l'anno 2009 a 69,793 milioni di euro per l'anno 2010 e 67,555 milioni di euro per l'anno 2011, corrispondono a quelli previsti dalla legislazione vigente, in quanto già scontano le riduzioni apportate dai recenti provvedimenti urgenti, dolorosi ma necessari, di contenimento della spesa.

Per quanto riguarda poi la Tabella D, che rifinanzia norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, va segnalato il rifinanziamento, per 1 miliardo di euro per il 2010 e 1 miliardo per il 2011 a favore del fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale. Ricorda che sul citato fondo è già stanziato per l'anno 2009 un importo

che, al netto delle riduzioni di spesa apportate dal decreto-legge n. 112 del 2008, è pari a 1.017 milioni di euro.

Si tratta del fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico; il rifinanziamento, di importo non trascurabile – un miliardo di euro – sembra evidenziare la volontà di sostenere la necessità di rafforzamento delle dotazioni tecnologiche della Difesa.

Con riferimento poi alla Tabella F, fa menzione della rimodulazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 181, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge finanziaria 2008, relativi al programma FREMM. Tali rimodulazioni comportano complessivamente un incremento di 235 milioni di euro per l'anno 2009 e di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a fronte di riduzioni di 845 milioni di euro per il 2012 e anni successivi.

In conclusione, sottolinea che – cogliendo comunque gli elementi di positività rilevabili nel testo all'esame – lo svolgimento da parte delle Forze Armate del loro compito prioritario della difesa dello Stato e della promozione della pace e della sicurezza in ambito internazionale richiede un flusso coerente e costante di risorse, commisurato, per volume e disponibilità temporale, al sostegno dei programmi di reclutamento, formazione e addestramento del personale, di mantenimento in efficienza degli assetti in inventario, nonché di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico.

In tale contesto, tenuto conto delle ricadute potenzialmente dirimenti della crisi finanziaria in atto, occorre però porre in essere ogni sforzo possibile per dare alle Forze armate e a tutti coloro che in esse sono chiamati a operare una certezza di prospettive, una giusta valorizzazione e il riconoscimento del loro ruolo.

È questo un impegno doveroso nei confronti dei militari e delle loro famiglie, ed ineludibile per chi ha a cuore la dignità e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Il presidente CANTONI chiede quindi al rappresentante del Governo se intende intervenire.

Prima di soffermarsi sul merito degli atti in esame, il sottosegretario CROSETTO ricorda che lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da elevati fattori di rischio per la stabilità e la sicurezza, potenzialmente capaci di svilupparsi rapidamente e imprevedibilmente in crisi regionali. In particolare, la situazione nelle principali aree di crisi – i Balcani, il Medio Oriente, l'Afghanistan, l'Iraq – continua a presentare elementi di preoccupazione anche nel medio lungo periodo, mentre i recenti avvenimenti nel Caucaso hanno confermato la possibilità di deterioramento delle condizioni di stabilità e della pace anche in aree adiacenti all'Europa, evidenziando come non possa essere esclusa *a priori* nessuna ipotesi evolutiva, compresa quella di un ritorno ad una contrapposizione multipolare.

Osserva che nel contempo permane immutata l'attenzione verso il terrorismo internazionale, inteso quale minaccia complessa e persistente – che richiede una globale e multilaterale risposta strategica – e nei riguardi della sicurezza energetica e dell'accesso alle fonti di energia. Ritiene quindi che la situazione internazionale richieda una continuità di risposta in termini di impegni operativi, con la capacità di affrontare ogni insorgenza di rischi, i quali impongono di fare affidamento su capacità di risposta efficaci, paragonabili ed integrabili, sia quantitativamente che qualitativamente, con quelle dei principali *partner* europei. Sottolinea poi la conseguente esigenza di bilanciare attentamente l'impiego delle risorse disponibili tra le operazioni correnti ed il mantenimento di credibili capacità di difesa collettiva, nel quadro delle alleanze tradizionali.

Rileva poi come, nel contesto descritto, la capacità delle Forze armate di condurre operazioni multinazionali e di proiezione diventi essenziale ai fini del loro stesso compito prioritario, consistente nella difesa del Paese, i cui confini si sono di fatto «allargati» anche a zone lontane dal tradizionale perimetro dell'Alleanza atlantica.

Prosegue facendo presente come dal punto di vista tecnico-militare le analisi condotte nei più svariati consessi confermino la necessità di aumentare la capacità di reazione e di risposta della NATO e dell'Unione europea in particolare attraverso la disponibilità di forze agili e flessibili, con elevata interoperabilità multinazionale e con spiccate caratteristiche di proiettabilità, idonee sia a garantire il controllo di crisi fuori area, sia la difesa del territorio dell'Alleanza atlantica. A queste esigenze le Forze armate italiane fanno fronte mediante la partecipazione agli organismi e comandi internazionali permanenti, la partecipazione alle missioni all'estero e la disponibilità di forze per la NATO e l'Unione europea, sostenendo un impegno aderente agli obiettivi politico-militari del Paese, nonché ai concetti operativi di NATO e UE in materia di flessibilità, interoperabilità e proiettabilità, con tutto quello che ciò comporta in termini di capacità di comando e controllo, *standard* operativi e qualitativi, sostenibilità nel tempo e sviluppo tecnologico.

Osserva quindi che quanto delineato risponde al «modello» di Forze armate di 190.000 uomini stabilito con la legge n. 331 del 2000 e oggi realizzato, sia pure con periodiche difficoltà derivanti dagli stanziamenti che negli anni il Paese ha potuto assicurare, e che attualmente vede lo strumento militare particolarmente sofferente in materia di spese per l'Esercizio destinate al mantenimento dell'operatività. In tale contesto, le Forze armate sono comunque riuscite ad assolvere i compiti affidati dal Parlamento e dal Governo in ogni circostanza e con tempestività, sia con riferimento ai citati compiti internazionali, sia per le esigenze nazionali di difesa terrestre in senso lato, di difesa aerea e di controllo degli spazi marittimi, fornendo anche rilevanti concorsi per esigenze interne, quali quelle legate alle calamità naturali, alla bonifica da ordigni esplosivi, al controllo dell'immigrazione e alle operazioni «strade pulite» e «strade sicure»).

Passando a descrivere il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2009, nota come esso sia stato sviluppato sul funzionamento dello strumento militare ispirato al rispetto degli *standard* di interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati, oltre all'espletamento delle missioni istituzionali per il territorio nazionale, nonché dell'ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo dei medesimi Paesi alleati, così da garantire all'Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate.

Quanto alla Tabella 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, essa assegna per il 2009 al Dicastero, a legislazione vigente, 20.294,3 milioni di euro, dei quali 14.339,5 per la Funzione Difesa, comprendente tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina e Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero; 5.529,2 per la Funzione Sicurezza Pubblica, che comprende gli stanziamenti destinati all'Arma dei Carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; 116,4 per le Funzioni Esterne, correlate ad attività affidate al Dicastero ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali, quali il rifornimento idrico per le isole minori, il trasporto aereo di Stato e per il soccorso, l'assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al traffico civile e l'esercizio dei programmi satellitari EUMETSAT/METEOSAT, oltre a contributi per enti e associazioni; 309,2 essenzialmente destinati al pagamento del trattamento di quiescenza al personale nella posizione di ausiliaria. Ricordato che gli stanziamenti sono ripartiti tra le quattro missioni e i dodici programmi nei quali si articola il bilancio del Dicastero, fa presente che come esposto nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2009, già presentata al Parlamento, nell'ambito della Funzione Difesa ben 9.566,3 milioni di euro (66,71 per cento) sono destinati a coprire le spese a carattere obbligatorio per il Personale, mentre le residue risorse sono suddivise tra i 1.887,9 milioni di euro (13,17 per cento) destinati all'Esercizio e i 2.885,3 milioni di euro (20,12 per cento) destinati all'Investimento, configurando una ripartizione percentuale che si è allontanata per necessità da quel 50 per cento per spese di Personale e 50 per cento per spese di Esercizio e Investimento ritenuto ottimale e tendenzialmente da perseguire, in linea con gli altri Paesi del contesto occidentale.

Soffermandosi sulla Funzione Sicurezza Pubblica, ricorda l'entità della dotazione finanziaria relativa al Personale, che è di 5.253,1 milioni di euro (95,01 per cento dell'intero stanziamento), e di quelle relative all'Esercizio, pari a 269,9 milioni di euro (4,88 per cento), e Investimento, pari a 6,1 milioni di euro (0,11 per cento). Rileva altresì che una parte degli stanziamenti per l'Arma dei Carabinieri, in riferimento ad alcune spese di esercizio ed investimento, sono allocate nei capitoli del Ministero dell'interno.

Prosegue sottolineando come la Difesa debba necessariamente concorrere, al pari delle altre amministrazioni, alla politica volta al generale risanamento della finanza pubblica intrapresa dal Governo con il recente

decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia tuttavia che, in conseguenza delle peculiarità proprie del bilancio del Dicastero, l'applicazione al comparto della Difesa delle misure di riduzione delle spese per i consumi intermedi si traduce in difficoltà molto più accentuate rispetto a quanto avviene per altri Ministeri. Le spese per i consumi intermedi della Difesa non rappresentano infatti soltanto la spesa corrente per l'apparato ministeriale centrale e periferico, come per gli altri Dicasteri, ma comprendono tutte le spese per l'approntamento, il mantenimento e la gestione efficiente ed efficace dello strumento militare. Sono, per la gran parte, spese per la formazione e l'addestramento, per la manutenzione e la mobilità dei mezzi operativi, per la ricostituzione delle scorte, per l'acquisizione dei mezzi di protezione, e, quindi, per l'efficienza e la sicurezza del personale. La Difesa risente insomma in maniera peculiare dei citati tagli e risulta necessario tenerlo presente nel momento dell'analisi e della ricerca di azioni correttive.

Quanto alle spese per l'investimento, è da ritenere che i 2.885,3 milioni di euro all'uopo assegnati per la Funzione Difesa consentiranno di rispettare gli impegni finanziari derivanti dai programmi a sviluppo pluriennale già operanti, mentre vi sarà un rallentamento dell'adeguamento tecnologico relativamente all'avvio di nuovi programmi, risultando necessario avviare un'opera di riprogrammazione e diluizione degli impegni, con l'obiettivo di non rinunciare comunque a capacità essenziali dello strumento militare. I settori di alta tecnologica, quali l'aerospaziale, l'elettronico, il meccanico avanzato e quello della cantieristica costituiscono in tale contesto un nucleo fondamentale per la loro capacità di contribuire al sostegno di imprese ad elevato contenuto di ricerca ed esercitare un effetto di volano per il rilancio competitivo del comparto produttivo nazionale, come risulta dall'esempio dei Paesi a struttura industriale avanzata. In tale ambito i Dicasteri della difesa e dello sviluppo economico collaborano da tempo affinché l'approntamento dei mezzi destinati a soddisfare le esigenze della Difesa siano anche occasione per perseguire una politica nazionale idonea a mantenere e rinnovare il patrimonio di capacità nazionali nei settori tecnologici di punta, generando un modo di procedere per la realizzazione di programmi caratterizzati da grandi architetture a tecnologia avanzata, che richiedono l'impegno di molti anni, ma producono *in itinere* continue ricadute sul Paese in termini di accresciuto *know how*.

La necessità di razionalizzazione e contenimento delle spese fa tuttavia sì che i programmi che si stanno perseguendo non mettano a disposizione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma siano destinati a sostituire mezzi obsoleti, che possono essere mantenuti in numero inferiore rispetto a quelli radiati o in radiazione, grazie alle maggiori capacità, così che i mezzi a disposizione saranno, ancorché qualitativamente rinnovati, quantitativamente ridotti, a dimostrazione dello sforzo compiuto per mantenere uno strumento armonico in tutti i suoi settori, seppur ridotto.

Ancora riguardo all'Investimento, segnala che è necessario continuare a sostenere l'indispensabile programma di rinnovo degli ormai vetusti par-

chi autovetture ed elicotteri dell'Arma dei Carabinieri, il cui ulteriore rinvio causerebbe seri problemi operativi nel settore della sicurezza.

Passando al settore dell'Esercizio, rileva che la carenza di risorse potrebbe produrre già nel 2009, se non affrontata, il progressivo abbassamento operativo dello strumento militare, con diminuzione dei livelli di efficienza dei principali mezzi e sistemi d'arma. Ribadendo le considerazioni espresse riguardo i consumi intermedi della Difesa, sottolinea che essi non sono destinati di regola a soddisfare esigenze di mero consumo, quali bollette, canoni e funzionamento generale, servendo piuttosto a far fronte agli oneri per il funzionamento dello strumento operativo: basti pensare in proposito alle spese per carburante, manutenzione e pezzi di ricambio per i mezzi operativi, nonché per l'addestramento operativo del personale. La conseguenza è che ogni riduzione di risorse destinate al settore determina ricadute sulla capitalizzazione e sul risultato in termini di capacità operative dello strumento, oltre a difficoltà in ordine al pagamento di canoni, tariffe e tributi vari. In merito alla necessità di un adeguato sostegno finanziario per la tenuta in efficienza dello strumento, evidenzia come l'esperienza maturata e il prevedibile impegno per il 2009 debbano indurre anche a riflettere sull'esigenza di un incremento della dotazione del Fondo per la partecipazione alle missioni internazionali, il quale consente di coprire soltanto le spese di personale e funzionamento, ma non la maggiore usura dei mezzi, che necessitano quindi di un maggior numero di revisioni e di un maggior livello manutentivo. Posto che le risorse mancanti sono sempre state attinte dal bilancio ordinario di esercizio, ritiene che con la situazione già illustrata sia ora indispensabile, quale prima misura correttiva, introdurre il concetto di costo volto a coprire tutti gli interventi correlati, dall'approntamento pre-missione al ricondizionamento post-missione, così da avere anche un pieno riscontro sugli oneri dell'impegno italiano e permetterne un'attenta calibratura.

Dopo aver osservato che, in generale, la nuova impostazione della legge di bilancio per missioni e programmi, la quale impone la pianificazione strategica delle esigenze, richiede più che in passato la certezza e la disponibilità delle risorse assegnate quali condizioni indispensabili per l'individuazione degli obiettivi da perseguire e per la correlata programmazione delle risorse da destinarvi, rileva che, in prospettiva, la dotazione di risorse adeguate ad assicurare continuità, stabilità ed equilibrio al sistema è la condizione necessaria perché gli obiettivi nazionali in materia di difesa possano essere pienamente conseguiti.

Osservato che nel quadro di bilancio appena descritto vengono previste riduzioni di risorse in tutti i settori della Difesa rispetto alle aspettative e alle richieste del Dicastero, ricorda che già nel decreto-legge n. 112 del 2008 sono individuate vie per affrontare l'attuale periodo di carenza finanziaria. L'articolo 14-*bis* sugli immobili, le norme sul personale con almeno quarant'anni di contributi, che aprono la possibilità di uno «scivolo» per una parte dei dipendenti della Difesa, così come altre norme di cui si sta programmando la definizione, consentiranno al Ministero di attuare gli

effetti delle riduzioni rese necessarie anche in rapporto alla presente situazione economica internazionale.

Fa poi presente che la semplice applicazione della normativa vigente potrebbe portare, nel settore del Personale, ad un taglio delle risorse pari al 7 per cento nel 2009 e al 40 per cento nel 2010, causando, secondo l'elaborazione dello Stato maggiore della Difesa, alla fine del 2012, una riduzione della consistenza complessiva a 141.000 unità, con soli 45.000 volontari di truppa, a fronte di una consistenza complessiva, al 2008, di circa 186.000 unità.

Riguardo al settore degli Investimenti, dove il quadro è meno problematico, rileva che sussistono contratti già in atto o impegni già assunti con l'industria nazionale e con organismi internazionali e Paesi alleati, che andranno onorati ovvero rivisti, con ovvie conseguenze. In particolare, le previsioni di spesa per tale settore, nell'esercizio finanziario 2009, consentono di onorare gli impegni finanziari derivanti dai programmi a sviluppo pluriennale già operanti, mentre, in base alle previsioni finanziarie per gli anni successivi, si avrebbe un rallentamento dell'adeguamento tecnologico della Difesa. Rileva quindi che, complessivamente, gli effetti del citato decreto-legge n. 112, in termini di percentuale del bilancio della Funzione Difesa rispetto al PIL, delineerebbero una diminuzione dello 0,1 per cento nel 2009 (a fronte dello 0,97 per cento nel 2008).

La difficoltà della situazione descritta è peraltro accompagnata dalla piena consapevolezza delle condizioni della finanza pubblica, che vedono l'Italia quale Paese con il maggior debito pubblico in Europa (e il terzo al mondo). In tale contesto, appare evidente l'esigenza di contenere e riqualificare la spesa, risultando possibile, anche nell'ambito della Difesa, individuare un percorso che – dopo le profonde riforme già attuate negli anni passati, le quali hanno contemplato recentemente, a titolo di esempio, lo scioglimento di 260 enti e la riorganizzazione di altrettanti – porti ad una ulteriore razionalizzazione delle strutture, dei processi e di tutti i settori, in modo da individuare un cammino per diminuire l'impatto di una semplice, non progressiva applicazione delle nuove disposizioni di legge. Posto che uno scenario di tale tipo implica decisioni e responsabilità che non possono fare capo al solo Ministro della difesa, rileva come la rilevanza del problema imponga la ricerca di soluzioni idonee a conciliare le esigenze generali di finanza pubblica con la necessità di disporre di uno strumento militare comunque in grado di operare ad adeguati livelli capacitivi, producendo quello per cui le Forze armate esistono: la difesa e la sicurezza del Paese nel contesto delle alleanze di cui fanno parte. A tal fine considera necessario approntare uno specifico «Piano pluriennale per la Difesa» – a similitudine di quanto previsto in altri Paesi della NATO – che abbia validità quanto meno per tutto l'arco della Legislatura, temperando per quanto possibile nell'immediato l'entità ed i tempi delle misure economiche previste dalla manovra e contestualmente garantendo il finanziamento degli impegni internazionali. Rileva inoltre l'esigenza di disporre una specifica norma di delega legislativa per rivedere sia l'organizzazione del Ministero, sia il modello di difesa, così come per intro-

durre sistemi di gestione innovativi al fine di razionalizzare l'esistente e conseguire pertanto a breve adeguati contenimenti di costo. Ritiene pertanto che occorrerà avere un'assicurazione da parte del Governo circa la cornice finanziaria in cui si opererà nei prossimi cinque anni, con riferimento magari ad una percentuale del PIL, anche inferiore alle aspettative finora emerse, ma intangibile per un periodo tale da consentire gli interventi di ristrutturazione necessari, così da programmare al meglio gli interventi e continuare a disporre di Forze armate efficienti ed apprezzate nel contesto internazionale.

Il presidente CANTONI ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo di informazione e di analisi assicurato al dibattito.

Avverte quindi che, secondo quanto concordato a conclusione della seduta antimeridiana di oggi, la discussione generale inizierà nella prossima seduta.

Ha quindi la parola il senatore CARRARA (*PdL*), il quale stigmatizza il mancato finanziamento della legge n. 58 del 2001, finalizzata allo sminamento umanitario, evidenziando come tale scelta sia in contrasto con la prossima firma del Trattato per la messa al bando delle bombe di tipo *cluster* e con gli impegni contemplati dall'ordine del giorno approvato in proposito dal Senato il 28 maggio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CANTONI ricorda che per la prossima settimana sono previste, per l'esame dei documenti di bilancio, le seguenti sedute: martedì 25 novembre, dalle 9,30 alle 11 e dalle 14 alle 17; mercoledì 26 novembre, dalle 9 alle 11 (conclusione dell'esame, con l'espressione del Rapporto da inviare alla Commissione bilancio).

Ricorda inoltre che il termine per l'approvazione del Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione è stato fissato dalla Conferenza dei Capigruppo nelle ore 16 di giovedì 27, ma l'auspicio è quello di poter rispettare la scadenza di mercoledì 26 mattina per la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio, così da consentire, nel pomeriggio dello stesso giorno, di effettuare come previsto l'audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Naturalmente, se l'andamento del dibattito farà emergere l'opportunità di modificare il quadro delle convocazioni testé preannunciate, in particolare attraverso il ricorso a sedute notturne, la Presidenza procederà di conseguenza.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**82<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI informa che sono pervenuti ulteriori emendamenti dall'Assemblea, identici a quelli esaminati per la Commissione, per i quali propone dunque di ribadire il parere già espresso dalla Commissione. Informa, altresì, che sono pervenuti i pareri del Governo in ordine a talune proposte emendative per cui dà la parola al sottosegretario Casero per i relativi chiarimenti.

Il sottosegretario CASERO deposita una nota nella quale si esprime il parere contrario dell'esecutivo in ordine alla proposta 2.6 (testo 2), nonché in ordine all'emendamento 3.0.3 (testo 2) e alla proposta 2.5.

Il presidente AZZOLLINI, in ordine all'emendamento 2.6 (testo 2), atteso che non sembra profilarsi un problema strettamente inerente la co-

apertura finanziaria della disposizione propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che sussistono invece gli elementi per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.6 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI propone, alla luce degli elementi forniti dal Governo, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.3 (testo 2) e 2.5.

Il sottosegretario CASERO formula il parere contrario dell'esecutivo sugli emendamenti 3.9 e 3.10.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta 3.9 appare non comportare onere, per cui ribadisce l'espressione di un parere non ostativo, mentre, in ordine alla proposta 3.10, rileva che il fondo cui si fa riferimento appare delineato come un limite di spesa.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta 3.10 comporta una estensione degli oneri connessi alla normativa richiamata a tutto il territorio e non più alle sole aree dell'Obiettivo 1, per cui sussistono i presupposti per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*) volto a sottolineare gli effetti di ampliamento connessi alla proposta, il PRESIDENTE ribadisce la proposta di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.10.

In ordine all'emendamento 3.5 (testo 2) che ha recepito la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo.

Il senatore MORANDO (*PD*) concorda con il parere di contrarietà espresso dal Governo atteso che la norma configura diritti soggettivi che non risultano compatibili con un tetto di spesa, aumentando peraltro l'onere a fronte di una diminuzione della copertura.

Il presidente AZZOLLINI alla luce del parere espresso dal Governo, propone, quindi, l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5 (testo 2), mentre informa che l'emendamento 2.1000, su cui era rimasta sospesa l'espressione del parere, è stato ritirato. Informa altresì che l'emendamento 1.0.4, in materia di arbitrati, risulta analogo a una proposta sulla quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per cui propone di esprimere siffatto parere di contrarietà, ai sensi della citata norma costituzionale, anche su tale proposta. Pone quindi ai voti

una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 (testo 2), 2.0.102, 3.0.8 (testo 3), 3.0.3 (testo 2), 2.5, 1.0.4 e 3.5 (testo 2), nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.10, 3.0.4 (testo 2), 3.0.7 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

### **83<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1152) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati rinviati dall'Assemblea gli emendamenti 1.0.250 (testo 2), 2.200, 2.100, 3.3 (testo 2), 3.5 (testo 3) e 3.0.30.

In merito alla proposta 1.0.250 (testo 2), analoga alla proposta 3.0.8 (testo 3) sulla quale la Commissione ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il presidente AZZOLLINI fa presente che l'ultima formulazione anticipa al 30 marzo 2009 il differimento ivi previsto.

Il senatore GRILLO (*PdL*) fa presente che, nonostante gli articoli apparsi sul Corriere della Sera che possono aver indotto a conclusioni errate, la soppressione degli arbitrati finora non ha generato risparmi per la pub-

blica Amministrazione. Pertanto, ritiene che la proposta 1.0.250 (testo 2), che prevede un periodo di differimento ancora più ristretto, non determini effetti finanziari negativi.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che la Commissione aveva deliberato in senso opposto a quello testé indicato dal senatore Grillo. Riconosce che la nuova formulazione riduce il periodo di differimento della nuova normativa – in tal senso presentando profili finanziari critici inferiori a quelli connessi alla originaria formulazione – tuttavia ritiene che, essendo stato associato nel primo provvedimento un risparmio di spesa, la proroga al 30 marzo determini comunque un effetto finanziario negativo per la finanza pubblica ancorché inferiore a quello derivante dalla proroga al 30 giugno.

Il senatore LUSI (*PD*) ritiene che la tendenza a prorogare l'entrata in vigore di un nuovo ordinamento sia prassi comune. Ancorché la data del differimento sia stata anticipata al 30 marzo (anziché al 30 giugno), osserva che nei primi mesi del 2009 bisognerà verosimilmente esaminare un'ulteriore proroga. Per questi motivi ritiene che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, debba essere confermato. Rileva, infine, che i lavori della Commissione, sul tema in oggetto, non sono stati influenzati dalle dichiarazioni apparse sugli organi di stampa.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la sede più opportuna per una rivisitazione della materia sia il provvedimento all'esame del Senato concernente la riforma del codice di procedura civile (Atto Senato n. 1082). La concessione di un ulteriore differimento fino al marzo 2009 non dovrebbe determinare profili finanziari critici. Ritiene quindi che la Commissione possa rivedere il parere – sulla scorta della nuova riformulazione – esprimendo un parere di semplice contrarietà.

Illustra poi una riformulazione dell'emendamento 3.5 (testo 2) che reca una copertura sul fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) anche per il 2009. Ritiene che la quantificazione pari a 3 milioni di euro per il 2009 sia congrua.

In relazione all'emendamento 3.3 (testo 2) rileva l'opportunità di condizionare un parere non ostativo alla specificazione della decorrenza dell'onere.

Dopo un intervento incidentale del senatore MORANDO (*PD*) volto a ritenere che il coefficiente di copertura sul FAS dovrebbe essere almeno pari al doppio dell'onere, il PRESIDENTE fa presente che in relazione all'emendamento 3.3 (testo 2), a suo parere, la copertura per un importo pari a 30 milioni di euro appare sufficiente. Propone inoltre di confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.200 e 3.0.30.

Il senatore BALDINI (*PdL*) fa presente che la proposta 3.0.30, a sua firma, non determina una variazione sostanziale della legislazione vigente ma è volto soltanto a chiarire alcuni profili applicativi della legge.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato motivato dall'avviso contrario del Governo in quanto l'emendamento in questione è suscettibile di sanare alcuni abusi evitando il pagamento di sanzioni. Non essendo modificata la formulazione della proposta, in assenza di ulteriori elementi informativi da parte del Governo, la Commissione non può che ribadire il parere già reso, fermo restando che, ove dovesse pervenire una diversa formulazione, i profili finanziari verranno valutati nuovamente.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.200, 2.100 e 3.0.30. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.250. Esprime parere non ostativo sulla proposta 3.3 (testo 2), con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al capoverso 1-*bis*, dopo le parole: "20 milioni di euro" siano inserite le seguenti: "per l'anno 2008"; che al capoverso 1-*ter* le parole: »20 milioni di euro« siano sostituite dalle seguenti: »30 milioni di euro«. Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 3.5 (testo 3).».

La proposta di parere viene quindi approvata.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**49<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel ringraziare il sottosegretario Pizza per la costante presenza ai lavori della Commissione, chiede che in occasione della votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1197 sia comunque presente il ministro Gelmini, tanto più che anche esponenti di maggioranza hanno formulato rilievi tecnici e politici sul provvedimento e le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi hanno offerto interessanti spunti di riflessione. Ciò costituirebbe a suo avviso una dimostrazione dell'apertura proclamata dall'Esecutivo sull'Università.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), stante la prevista calendarizzazione del decreto-legge n. 180 a partire dalla settimana prossima, domanda rassicurazioni al Presidente affinché siano assicurati adeguati spazi per l'esame del disegno di legge n. 1197, al fine di poter concludere i lavori con la votazione sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Esprime a sua volta particolare apprezzamento per l'operato del Sottosegretario, che ha finora garantito egregiamente la sua presenza in Commissione.

Quanto alla richiesta del senatore Rusconi, il PRESIDENTE ritiene che il Sottosegretario si farà portavoce dell'esigenza prospettata presso il Ministro. Confida infine che la Commissione disponga del tempo necessario per concludere l'esame del disegno di legge n.1197.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1210 e 1210-bis)** *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2009
- **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009

**(1209)** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Dà indi la parola al senatore Bevilacqua per la relazione introduttiva sulla Tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, nonché sulla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) riferisce preliminarmente sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, rammentando anzitutto che il decreto-legge n. 85 del 2008 ha riaccorpato il Dicastero, nel quale sono perciò confluite le funzioni dell'*ex* Ministero della pubblica istruzione e dell'*ex* Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. In dipendenza di ciò, lo stato di previsione del Ministero per il 2009 accoglie le missioni e i programmi, opportunamente riconsiderati e revisionati, che precedentemente erano allocati nel bilancio di previsione dei due distinti Dicasteri.

Con riguardo agli stanziamenti per il 2009, ricorda inoltre che lo stato di previsione in esame sconta le riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate con il decreto-legge n. 93 del 2008 (cosiddetto «decreto ICI»), nonché quelle previste dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 (manovra finanziaria triennale di giugno). In particolare, le riduzioni operate sulle dotazioni di spesa in relazione all'articolo 60, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 112 – già scontate nel bilancio triennale – ammontano per il 2009 a 447 milioni di euro, a 456,4 milioni di euro per il 2010 e a 790,1 milioni di euro per il 2011.

Dopo aver brevemente descritto le disposizioni contenute nell'articolo 7 del disegno di legge n.1210, passa all'analisi degli stanziamenti complessivi, comunicando che sono previste per il Dicastero in esame spese in conto competenza pari a 55.349,2 milioni di euro, con un aumento di 1.558,2 milioni di euro (pari al 2,9 per cento) rispetto alla legge di bilancio 2008 (di cui 1.721,5 milioni per spese di parte corrente e 163,3 milioni per spese in conto capitale).

Nel dettaglio delle singole missioni, il relatore rileva che alla missione 22, Istruzione scolastica, è assegnata la dotazione di 43.776,6 milioni di euro (pari al 79,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con un incremento di 2.313,2 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008, mentre alla missione 23, Istruzione universitaria, spettano 8.549,3 milioni di euro (pari al 15,4 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 133,5 milioni di euro (-1,5 per cento) rispetto al bilancio 2008. A tale ultimo riguardo segnala che l'emendamento Tab. 2. 201 approvato alla Camera aumenta di 4 milioni di euro lo stanziamento per il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale e per le funzioni delegate alla Sardegna in materia di diritto allo studio.

Nella missione 17, Ricerca e innovazione, il cui stanziamento complessivo è pari a 2.445,9 milioni di euro (il 15,4 per cento dello stanziamento del Ministero), rientra in particolare il programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, cui fanno capo: il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca che registra un decremento di 69,5 milioni rispetto al bilancio 2008; il Fondo per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca, che registra invece un aumento di 34,4 milioni di euro rispetto al bilancio 2008; nonché il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e i contributi per gli istituti scientifici speciali, entrambi in diminuzione rispettivamente di 3 e 2,9 milioni di euro rispetto al bilancio 2008. Prende altresì atto della riduzione degli importi della missione 32, Servizi generali e istituzionali delle amministrazioni pubbliche, pari a 23,6 milioni di euro dovuta ai risparmi conseguenti al riassetto del Dicastero. Quanto alla missione 33, Fondi da ripartire, rileva un decremento dello stanziamento complessivo, che riguarda fra l'altro il Fondo per l'offerta formativa ed interventi perequativi. Il relatore ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2008 prevede all'articolo 4 una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero da cui sono comunque escluse le spese connesse all'istruzione e all'università.

Fa presente inoltre che interessano i profili di competenza della Commissione anche altri stanziamenti, come ad esempio i 119,7 milioni di euro del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza della scuola dell'obbligo, nonché i 103,3 milioni di euro del Ministero dell'interno per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore. A ciò si aggiungono le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 (ammontanti a 22,6 milioni di euro), l'Istituto italiano di tecnologia (stanziamento di 100 milioni di euro con un incremento pari a 20 milioni rispetto al 2008), nonché il Fondo per i progetti di ricerca, a beneficio del quale si rileva un aumento di 20,2 milioni di euro.

In ordine al disegno di legge finanziaria (A.S.1209), per le parti di competenza, l'articolo 2, comma 5, prevede che per l'anno 2009 spetta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un importo

massimo di 500 euro – nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione. Rammenta peraltro che una disposizione identica era recata, per l'anno 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge finanziaria 2008. Segnala poi che il medesimo articolo al comma 35 autorizza il Ministro del lavoro a disporre, di concerto con il Ministro dell'economia, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, destinando quota parte delle risorse previste dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, finalizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009. Puntualizza comunque che tale ultima finalità viene rifinanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009.

Passando all'esame delle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sottolinea che la Tabella A, modificata dalla Camera, recante gli stanziamenti da iscriverne nel Fondo speciale di parte corrente destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi per il triennio 2009-2011, prevede 0,5 milioni di euro (erano 0,9 milioni nel testo originario) per il 2009 e 2,4 milioni di euro (erano 4,5) sia per il 2010 che per il 2011. Dopo aver rilevato che la Tabella B non reca stanziamenti per questo Ministero, si sofferma sulla Tabella C, precisando che a seguito dell'approvazione, durante l'esame alla Camera, dell'emendamento Tab. C. 200, sono state ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della predetta Tabella. Pertanto gli stanziamenti complessivi risultano i seguenti: 9.089,4 (erano 9.089,7 nel testo originario) milioni di euro per il 2009, 8.459,2 (erano 8.459,5) milioni per il 2010 e 8.225,3 (erano 8.225,6) per il 2011. In particolare, le riduzioni sul Ministero hanno riguardato il diritto allo studio, il piano triennale di sviluppo dell'università, il Fondo di finanziamento ordinario dell'università (FFO), il finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute e il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa. Pone comunque in luce che il decreto-legge n. 180 del 2008 reca stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli della Tabella C del disegno di legge finanziaria a favore del diritto allo studio, delle residenze universitarie e del FFO.

La Tabella D (recante il rifinanziamento di norme contenenti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) e la Tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non contengono interventi che interessino il Ministero in esame, mentre la Tabella F, modificata dalla Camera, recante rimodulazione di quote delle autorizzazioni di spesa di leggi pluriennali, prevede la modulazione per il 2009 (pari a 103,3 milioni di euro) dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo. Sono inoltre presenti le seguenti due voci: ricerca scientifica e tecnologica applicata e ricerca scientifica e tecnologica di base, in favore delle quali sono rimodulate le quote del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il relatore dà indi conto delle misure inerenti il Ministero per i beni e le attività culturali con riguardo alla Tabella 13 del disegno di legge di

bilancio e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ribadendo che lo stato di previsione in esame sconta le riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate con il decreto-legge n. 93 del 2008 (che ha comportato, fra gli altri, la soppressione della dotazione finanziaria del Fondo per il ripristino del paesaggio), nonché quelle previste dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112.

Nel dar conto delle misure disposte dall'articolo 13 del disegno di legge n.1210, fa presente che, per l'esercizio finanziario 2009, le spese in conto competenza ammontano a 1.718,6 milioni di euro; l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è quindi pari allo 0,3 per cento, a fronte dello 0,4 per cento del 2008. Rispetto alla legge di bilancio 2008 (che assegnava al Ministero 2037,4 milioni di euro) si registra un decremento di 318,8 milioni di euro (pari al 15,6 per cento).

Nel dettaglio delle singole missioni, esprime soddisfazione per l'incremento di 32,8 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 della missione 17, Ricerca e innovazione, rilevando tuttavia che la missione 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, la quale assorbe la parte più rilevante degli stanziamenti complessivi del Ministero (1.393,8 milioni di euro), subisce invece un decremento di 252,1 milioni di euro rispetto al 2008. Ad essa fa capo, fra l'altro, il programma 21.2, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, al quale sono assegnati complessivamente circa 454 milioni di euro. Nello specifico, il relatore sottolinea che al centro di responsabilità amministrativa «Spettacolo dal vivo» sono assegnati 370 milioni circa per il sostegno economico al settore e 50 mila euro per semplificare e migliorare la normativa secondaria, allo scopo di incentivare l'eccellenza e promuovere la creatività giovanile. Manifesta al riguardo compiacimento per le variazioni positive ai capitoli inerenti le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate rispettivamente: alle fondazioni lirico-sinfoniche (si registrano 9,6 milioni di euro in più), alle attività musicali (l'aumento è di 2,8 milioni di euro), alle attività teatrali (incrementate di 3,3 milioni di euro), nonché alle attività di danza (per le quali l'aumento è di 0,3 milioni di euro). Rileva invece con rammarico una riduzione di 20 milioni di euro al Fondo per la ricapitalizzazione delle fondazioni-lirico-sinfoniche. Al centro di responsabilità amministrativa «Cinema», prosegue il relatore, sono assegnati 84 milioni circa per sostenere l'attività cinematografica e 40 mila euro per la creazione di un sistema informativo integrato degli applicativi già disponibili *on line* per la richiesta di contributi e servizi.

Alla stessa missione 21 afferisce il programma 21.7, Tutela e valorizzazione di beni architettonici, storico-artistici e etnoantropologici, al quale sono assegnati circa 355 milioni di euro, 100 dei quali saranno destinati a interventi in favore dei beni e delle attività culturali con fondi ordinari, fondi derivanti dal gioco del lotto e convenzioni con ARCUS. Osserva poi che, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112, sono possibili rimodulazioni della spesa di programmi nella stessa missione; nella missione 21 sono rimodulabili il 33 per cento delle spese di parte corrente e il 93 per cento delle spese in conto capitale, mentre nell'ambito della missione 17 (Ricerca e innovazione) è rimodulabile una quota minima della spesa (il 7 per cento delle spese in conto compe-

tenza e l'1 per cento di quelle in conto capitale). Tra le rimodulazioni più consistenti, segnala inoltre la riduzione di dotazioni afferenti il programma 1.6 (Tutela e valorizzazione dei beni archeologici) e un incremento della dotazione assegnata al programma 1.7 (Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici).

Il relatore ribadisce che anche per le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali il decreto-legge n. 180 del 2008 dispone una riduzione lineare pari, per la missione 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, a 637.000 euro per il 2009, 1.921.000 euro per il 2010 e 3.841.000 euro per il 2011.

Con riferimento al disegno di legge finanziaria, non ravvisando disposizioni di competenza specifica della Commissione, illustra anzitutto la Tabella A, modificata dalla Camera, la quale prevede 0,52 (erano 0,9 nel testo originario) milioni di euro per il 2009, 1,99 (erano 3,68) milioni per il 2010 e 1,97 (erano 3,68) milioni per il 2011. La Tabella B non reca stanziamenti per il 2009 e il 2011 afferenti il Dicastero, mentre per il 2010 sono previsti 80 mila euro per la copertura dell'atto Senato n. 733; segnala, in proposito, che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto, al comma 7, lettera e), una riduzione lineare degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010. La riduzione interessa, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali per l'importo di 11,8 milioni a decorrere dal 2010. Analoga riduzione lineare è disposta dall'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto, sugli accantonamenti in conto capitale, per 41 milioni di euro per il 2009 e 41,8 milioni di euro per il 2010.

Ricorda poi che l'emendamento Tab. C. 201, approvato dalla Camera, aumenta di 20 milioni di euro, per il 2009 e il 2010, la missione 21, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche, con particolare riferimento al FUS, come peraltro richiesto dalla VII Commissione di quel ramo del Parlamento. Conseguentemente il predetto emendamento, alla Tabella E, riduce di 20 milioni di euro, per il 2009 e il 2010, l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima missione relativa alla ricapitalizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La Tabella D non reca interventi che interessano il Ministero in esame, mentre la Tabella F determina in 1,5 milioni di euro la dotazione per interventi di salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia nell'esercizio 2009. Precisa, in proposito, che l'articolo 1 della legge n. 175 del 2005 autorizzava a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Bevilacqua per la sua relazione introduttiva e rinvia il dibattito sulle Tabelle 7 e 13, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ad altra seduta. Dà indi la parola al senatore Barelli per la relazione sulla Tabella 2 – per le norme di competenza in materia di sport – e sulle relative parti del disegno di legge finanziaria.

Sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio, per le competenze in materia di sport, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria riferisce quindi alla Commissione il senatore BARELLI (*PdL*), il quale

premette che le spese in materia di sport, relative al Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione all'interno della missione 30, Giovani e Sport – programma Attività ricreative e sport (30.1). Con riguardo agli stanziamenti per il 2009, ricorda che il programma in esame, come accade per gli altri Ministeri, sconta le riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008; in particolare, le riduzioni operate sulle dotazioni di spesa – già scontate nel bilancio triennale – sono pari a 108,7 milioni di euro per il 2009, 120,9 milioni di euro per il 2010 e 65,6 milioni di euro per il 2010. Evidenzia inoltre che, per il programma Attività ricreative e sport, le previsioni di bilancio 2009 scontano la riduzione ulteriore operata in relazione all'articolo 60, comma 10, del predetto decreto, pari a 44,7 milioni di euro. Sottolinea poi che le previsioni contengono anche le riduzioni disposte per effetto dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008 relative al Fondo per lo sport di cittadinanza (ammontanti a 35 milioni di euro per il 2009 e a 40 milioni per il 2010) e ai contributi in favore del Comitato italiano paralimpico (1 milione per ciascuno degli anni 2009 e 2010).

Quanto al disegno di legge di bilancio, in relazione al programma 30.1, comunica che lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi in conto competenza e in conto cassa pari a 632,3 milioni di euro, con una diminuzione di 191,7 milioni di euro rispetto al 2008. Nell'ambito degli stanziamenti relativi al 2009 segnala, in particolare, i 336,3 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI, che hanno subito una decurtazione di 113,7 milioni di euro. In merito, ricorda che il comma 9 dell'articolo 63 del decreto-legge n. 112 estende al triennio 2009-2011 il contributo statale a favore del CONI, già stabilito in 450 milioni di euro annui per il quadriennio 2005-2008. Nel precedente quadriennio, prosegue, tale finanziamento è stato destinato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e al graduale riequilibrio finanziario della CONI Servizi S.p.a.; esso comprendeva, inoltre, il contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

Il relatore, pur esprimendo rammarico per tale definanziamento, tiene a precisare che in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1196 inerente i giochi e le scommesse, ha presentato l'emendamento 1-bis.15 volto a consentire al CONI e alle Federazioni sportive nazionali la possibilità di provvedere al bilancio del 2009 e degli anni successivi mediante un incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico, proprio tenuto conto del taglio operato nei documenti di bilancio. Sottolinea positivamente che il Governo, invitando a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, si è comunque impegnato a risolvere la questione nei termini indicati dalla proposta emendativa in un provvedimento separato, nella consapevolezza delle difficoltà per il CONI e il sistema delle federazioni di reperire le risorse.

Dà indi conto degli ulteriori definanziamenti per quanto riguarda la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri tanto per le politiche dello sport (la riduzione è di 29,2 milioni di euro rispetto al 2008) quanto per gli investimenti in materia di sport (con una riduzione di 46,6 milioni

di euro rispetto al bilancio 2008). Puntualizza altresì che il decreto-legge n. 180 del 2008 prevede una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, le quali con riguardo alla missione 30, Giovani e sport, sono pari a 440.000 euro per il 2009, 1.349.000 euro per il 2010 e 3.522.000 per il 2011.

In ordine al disegno di legge finanziaria, fa presente che la Tabella C prevede uno stanziamento per l'esercizio delle funzioni in materia di sport da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri quantificato in 114,2 milioni di euro per il 2009, 109,3 milioni di euro per il 2010 e 83,3 milioni di euro per il 2011.

Evidenzia conclusivamente che la Tabella F, recante rimodulazione di quote delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, prevede i seguenti interventi nel settore 24 (Impiantistica sportiva): 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, in relazione all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005 per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2009, rispettivamente, a Roma e a Pescara; un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e ai Giochi del Mediterraneo, disposto in relazione all'articolo 1, comma 1292, della legge finanziaria 2007; uno stanziamento di 700 mila euro per ciascuno degli anni del triennio, finalizzato allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, disposto in relazione all'articolo 2, comma 263, della legge finanziaria 2008; un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto 2009, disposto in relazione all'articolo 2, comma 271, della medesima legge finanziaria 2008.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), riservandosi di intervenire nel dibattito, chiede chiarimenti in ordine all'assenza di stanziamenti in Tabella B del disegno di legge finanziaria con riguardo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a fronte degli oneri previsti dal decreto-legge n. 180.

Il senatore BEVILACQUA (PdL) si riserva di rispondere in sede di replica.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene infine di fissare a lunedì 24 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n.1210.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Giovedì 20 novembre 2008

**27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1175) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riformula l'emendamento 1.0.3 nel testo 2, dando lo stesso per illustrato. Il Presidente informa inoltre la Commissione che il relatore Piccioni ha presentato una nuova proposta emendativa, ossia l'emendamento 3.100.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra l'emendamento 3.100, dando conto dei contenuti dello stesso, nonché delle finalità sottese a tale proposta emendativa.

I senatori MONTANI (*LNP*) e VALLARDI (*LNP*) aggiungono le proprie firme agli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, e 1.0.7.

Si passa all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti inerenti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, formulando altresì il proprio avviso contrario in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.5. Dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.6, a propria firma, il relatore si rimette al Governo per quel che concerne gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, entrambi attinenti

alla materia delle agevolazioni previdenziali. Per quel che concerne gli emendamenti 1.0.3 (testo 2) e 1.0.4, entrambi relativi al Fondo di solidarietà nazionale, l'avviso del relatore è favorevole. La valutazione del relatore è positiva in merito agli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12 (testo 2). Dopo essersi rimesso al Governo per quel che concerne l'emendamento 1.0.13, il relatore formula parere favorevole in ordine all'emendamento 1.0.14.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti aggiuntivi rispetto a tale articolo.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo essersi rimesso al Governo in merito all'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. Il parere in ordine all'emendamento 2.0.4 è favorevole.

Si passa al parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2, 3.100 e 3.3, rimettendosi invece al Governo in ordine agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. Il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 4, si passa all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti aggiuntivi rispetto a tale articolo.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7. Dopo essersi rimesso al Governo in ordine all'emendamento 4.0.8, il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, nonché sugli emendamenti 4.0.31 e 4.0.12, entrambi relativi al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica. Formula inoltre parere favorevole sugli emendamenti 4.0.13 e 4.0.32 – di identico tenore – entrambi relativi ai contratti della filiera ittica. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.0.14 e 4.0.30 – di identico tenore – entrambi relativi al Fondo per l'imprenditoria giovanile nel settore ittico.

Dopo essersi rimesso al Governo relativamente all'emendamento 4.0.15, il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.28 e 4.0.16, entrambi relativi all'esenzione dal bollo per il settore della pesca e dell'acquacoltura. Il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 4.0.17, 4.0.18 e 4.0.19, formulando altresì parere favorevole in ordine alle proposte emendative 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24 e 4.0.25.

Dopo essersi rimesso al Governo in ordine agli emendamenti 4.0.26 e 4.0.27, il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.29, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38 e 4.0.39.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1175****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

ALLEGRI, MONTANI, VALLARDI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e alle piccole e medie imprese,», inserire le seguenti: «, anche riunite in consorzi o associazioni temporanee,».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».*

---

**1.3**

ALLEGRI, MONTANI, VALLARDI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche se costituite in forma cooperativa», inserire le seguenti: «nonché alle associazioni imprenditoriali agricole».*

---

**1.4**

ALLEGRI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «purché non rivolto al singolo marchio commerciale».*

---

**1.5**

ALLEGRI NI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o riferito direttamente ad un'impresa».*

---

**1.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «primo comma» con le seguenti: «primo periodo».*

---

**1.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI NI, COMINCIOLI, D'AMBROSIO LETTIERI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PALMIZIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga agevolazioni previdenziali)*

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289 -10 milioni; articolo 1, comma 936 -25 milioni; articolo 1, comma 1075 -25 milioni».

---

**1.0.2**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

**1.0.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo di solidarietà)*

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno successivo a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 230 milioni. All'onere di 230 milioni di euro, derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni».

**1.0.3 (testo 2)**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo di solidarietà)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 70 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dotazione di cui al precedente comma è stabilita, per l'anno 2009, nella somma di euro 230 milioni. Al relativo onere si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: riduzione di 5 milioni quanto all'articolo 1, comma 1075; riduzione di 50 milioni quanto all'articolo 1, comma 1084; quanto a 175 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni».

**1.0.4**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

**1.0.5**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI, PINZGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di Ici)*

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati rurali indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini dell'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

---

**1.0.6**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI, PINZGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di Ici)*

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993».

---

**1.0.7**

ALLEGRI, PINZGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fabbricati rurali)*

1-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

---

**1.0.8**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: " si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».*

---

**1.0.9**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

---

**1.0.10**

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,7».*

---

**1.0.11**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare)*

All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agro alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura".».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

**1.0.12 (testo 2)**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)*

1. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sta-

biliti i criteri per la fissazione degli importi dei contributi di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al loro ingresso nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di Tutela delle singole produzioni DOP ed IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

### 1.0.13

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse)*

1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente "biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: "gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e 3" sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 145, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia

di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte" sono eliminate.

5. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "in conto interessi con capitalizzazione anticipata." è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento."».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

---

#### 1.0.14

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina delle attività selvicolturali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione "forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005".

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 2.****2.0.1**

DI NARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

---

**2.0.2**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Tariffa omnicomprensiva e certificati verdi)*

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti.";

b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2  
(Articolo 2, comma 144)

FONTE	Coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW .	1,00
Eolica <i>offshore</i> . . . . .	1,10
Solare * . . . . .	*
Geotermica . . . . .	0,90
Moto ondoso e maremotrice . . . . .	1,80
Idraulica . . . . .	1,00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo . . . . .	1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di de- purazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente . . . . .	0,8

\* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

c) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 3  
(Articolo 2, comma 145)

FONTE	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW . .	30
Solare * . . . . .	*
Geotermica . . . . .	20
Moto ondoso e maremotrice . . . . .	34
Idraulica diversa da quella al punto precedente . . .	22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo . . . . .	22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di de- purazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente . . . . .	18

\* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

d) al comma 145, primo periodo, sono soppresse le parole: da ", fermo restando quanto disposto a legislazione vigente" fino alla fine del periodo;

e) al comma 147, primo periodo, sono soppresse le parole: da ", fermo restando quanto disposto a legislazione vigente" fino alla fine del periodo;

f) al comma 150, alla alinea, secondo periodo, le parole: "per le lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "per la lettera b)";

g) al comma 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti"».

---

### 2.0.3

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.";

b) al comma 382-*quinquies*, secondo periodo, le parole: "Per i medesimi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382";

c) il comma 382-*septies* è sostituito dal seguente:

"382-*septies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-*bis*. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, al comma 382-*ter*».

---

## 2.0.4

D'ALÌ, ORSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)*

1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerarsi sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato nel medesimo ciclo produttivo alla combustione ai sensi all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

**Art. 3.****3.1 (testo 2)**

DI NARDO, BELISARIO

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**3.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la» con le seguenti: «attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» con le seguenti: «medesimo comma 6».*

---

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e, dopo le parole: «erogate ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e le altre risorse rivenienti dalla vendita dell'acqua».*

---

**3.3**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «all'articolo 1, comma 1056» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001 n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"».*

---

**3.0.1**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Variazioni culturali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009».

---

**3.0.2**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Società agricole)*

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5, del decreto-legge 1° agosto 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010».

---

**3.0.3**

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)*

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno. Conseguentemente, il termine per le dichiarazioni di variazione riferite all'anno 2008 è prorogato al 30 giugno 2009.».

---

**3.0.4**

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli)*

1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.».

---

**Art. 4.****4.0.1**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010».

---

**4.0.2**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'art. 9 del decreto legislativo n. 454 del 1999 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Consiglio, per l'esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, può assumere operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'operaio assunto ai sensi del presente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato"».

---

**4.0.3**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-ter".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**4.0.4**

SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, MAZZARACCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-ter"».

---

**4.0.5**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso acquacoltura)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite di-

sposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura».

---

#### 4.0.6

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

#### 4.0.7

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Restituzione acqua ad uso acquacoltura)*

"1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda"».

---

**4.0.8**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Energia idroelettrica da acquacoltura)*

"1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi"».

---

**4.0.9**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Denunce pozzi)*

"1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: '31 dicembre 2007', sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2009' "».

---

**4.0.10**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. A decorrere dal 7 luglio 2004, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

---

**4.0.11**

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Allevamento ittico)*

"1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: 'o vallive', sono soppresse".

---

**4.0.31**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)*

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**4.0.12**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la strutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1 004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start-up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6»*

**4.0.13**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### **4.0.32**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Accordi di filiera)*

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**4.0.14**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,  
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

---

**4.0.30**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO,  
GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Fondo Imprenditoria Giovanile)*

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

---

**4.0.15**

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,  
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è abrogato».

---

**4.0.28**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Esenzione dell'imposta di bollo)*

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

**4.0.16**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».*

**4.0.17**

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette nè alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, dello stanziamento di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.0.18**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, le parole: «anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009»

2. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *d*), *e*), *g*) e *h*), comma 1 del medesimo articolo"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».*

---

#### **4.0.19**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "24 novembre 2003, n. 326" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli conclusi in via definitiva ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».*

---

#### **4.0.20**

D'ALÌ, PAPANIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Interventi nel settore della produzione agricola)*

1. Con riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007, della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivante dalla malattia fungina *Peronospora* della vite (*Plasmopara viticola*), si provvede per l'anno 2008 per 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi e fino a 30 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,

di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 4.0.21

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Nell'ambito del rilancio competitivo del settore agroalimentare anche sotto il profilo della sicurezza del consumatore e della biosicurezza in genere ed ai fini di rafforzare l'attività operativa territoriale del Corpo forestale dello Stato nel controllo volto al rispetto della normativa in materia, ivi compreso il contrasto alla contraffazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene effettuato uno scrutinio per merito comparativo per la copertura dei posti vacanti alla data medesima nella qualifica di dirigente superiore al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva del Corpo medesimo.

2. Le promozioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

3. Con i medesimi criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi della vacanza, si provvederà per i posti che si rendono vacanti nella qualifica di dirigente superiore entro il 31 dicembre 2009».

---

**4.0.22**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Semplificazione del settore pesca)*

"1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, comma 1, punto n. 5, al fine di agevolare l'accesso alla professione"».

---

**4.0.23**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

"2. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, e successive modificazioni, ratificato con legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relative all'avvenuta derattizzazione o di esenzione della stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930"».

---

**4.0.24**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

"1. Per il personale di bordo dei pescherecci lo visita biennale sostituisce ed integra quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. L'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è soppresso"».

---

**4.0.25**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rimborsabilità dell'IVA nell'ambito dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca)*

"1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento con i Fondi Strutturali comunitari e per non arrecare pregiudizio alle spese sostenute dai soggetti non passivi IVA di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, così come integrata dalla direttiva 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a rimborsare, su richiesta degli organismi pagatori istituiti ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, l'importo dell'IVA non recuperabile sostenuta dai suddetti soggetti non passivi IVA per le operazioni realizzate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 e del Fondo europeo per la pesca di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006"».

---

**4.0.26**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Programmazione negoziata)*

"1. Sono estese alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata previste dall'articolo 2, comma 203, lettera e) e comma 206 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di attuazione dello strumento previsto dal precedente comma"».

---

**4.0.27**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. L'articolo 8 comma 1 della legge 6 giugno 2008, n. 101 è sostituito dal seguente:

"1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, con una tolleranza del 10 per cento rispetto alla quantità pescata.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia anche se in misura percentuale superiore a quella indicata al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca"».

---

**4.0.29**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

**4.0.33**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Tavolo azzurro*). - 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il 'Tavolo azzurro'.

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai rappresentanti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ne ravvisi l'opportunità".

2. L'articolo 5, comma 2, l'articolo 11, comma 2-bis e l'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, sono soppressi».

---

#### **4.0.34**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Tavolo azzurro*). – 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il 'Tavolo azzurro'.

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai rappresentanti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ne ravvisi l'opportunità"».

---

**4.0.35**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)*

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze».

**4.0.36**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Nuove norme in materia di previdenza)*

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su nautanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: ", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;" sono soppresse.

4. La lettera *d*), comma 1, dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413 è soppressa».

---

#### **4.0.37**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. L'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dai seguenti:

"5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

*5-bis.* All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, allorquando più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo"».

---

#### **4.0.38**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: "dieci rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale";

*b)* la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: "cinque rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale";

*c)* la lettera *q*) è soppressa».

---

**4.0.39**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO,  
GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'art. 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**29<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1209 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 3, 3-bis)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009

**(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CURSI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Ricorda che l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo si concluderà con la votazione di un rapporto, riguardante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.

A tale proposito ricorda altresì che il predetto rapporto (nonché l'eventuale rapporto di minoranza), dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio entro le ore 16 di giovedì 27 novembre.

Prima di dare la parola al relatore Vetrella, propone di fissare alle ore 11 di martedì 25 novembre il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti onde procedere, nelle sedute che verranno all'uopo convocate per la prossima settimana, alle votazioni dei medesimi, qualora presentati, nonché alla votazione del rapporto.

Ritiene altresì opportuno ricordare che sono proponibili in questa sede emendamenti (di carattere compensativo) alla tabella di competenza in esame (n. 3), mentre emendamenti al disegno di legge finanziaria devono essere presentati presso la Commissione bilancio.

Svolta la relazione introduttiva, qualora vi siano iscritti a parlare già nella presente seduta, verrà aperto il dibattito; diversamente, questo inizierà nella prossima settimana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha quindi la parola il relatore VETRELLA (*PdL*) per l'introduzione dei documenti di bilancio all'ordine del giorno.

La Commissione industria è chiamata ad esaminare in sede consultiva, il disegno di legge finanziaria 2009 (A.S. 1209) e il disegno di legge recante Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio triennale 2009-2011 (A.S. 1210). Con riferimento al Bilancio, alla Commissione è assegnato l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (tab. 3).

Il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica presenta quest'anno elementi innovativi rispetto al passato. Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti contestualmente definite nel DPEF ed attuate con il decreto-legge n. 112 del 2008 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del *deficit* pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea.

La finalità sottesa a tale approccio è rinvenibile nell'esigenza di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza.

Le esigenze di riqualificazione della spesa, derivanti anche dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa operate dall'articolo 60 del decreto legge n. 112/08 per il triennio 2009-2011, hanno inoltre indotto il legislatore a concedere alle Amministrazioni un più ampio margine di flessibilità nella gestione delle risorse, consentendo alle stesse, in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2009, di rimodulare entro certi limiti le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, riconfigurando anche le autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti. Per quanto concerne l'articolazione della manovra, le linee portanti della politica di bilancio per il triennio 2009-2011 sono state definite dal decreto-legge n. 112; assieme agli interventi ivi contenuti, come di consueto, concorrono alla composizione della manovra di finanza pubblica il disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Camera 1713, ora Atto Senato 1209), il disegno di legge recante

il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (Atto Camera 1714, ora Atto Senato 1210), nonché una serie di provvedimenti collegati – tutti attualmente in corso di esame presso il Senato – elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF, quali: l'Atto Camera. 1441-*bis*, ora Atto Senato 1082, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»; Atto Camera 1441-*ter*, ora Atto Senato n. 1195, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»; Atto Camera 1441-*quater*, ora Atto Senato n. 1167, recante la «Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»; Atto Senato 847, recante la «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico».

Si ricorda inoltre il disegno di legge recante la «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2008 e presentato al Senato (Atto Senato n. 1117), nonché, secondo quanto indicato nel DPEF, un ulteriore disegno di legge volto alla costituzione di un «Codice delle autonomie».

Con riferimento alla legge finanziaria per il 2009, si osserva che si compone di soli tre articoli i quali si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio: si ricorda, a tale proposito, che in via sperimentale il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 112 del 2008, (convertito nella legge n. 133/2008) ha disposto che essa rechi solo disposizioni riconducibili esclusivamente al suo contenuto tipico, escludendo quindi norme finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché quelle di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico.

La manovra economico-finanziaria in esame presenta quindi rispetto al passato rilevanti elementi di novità: le linee portanti della decisione di bilancio definite con il DPEF, sono state attuate già con il decreto legge n. 112, attraverso l'adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica diretto al contenimento del *deficit*, ai fini dell'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2011, quale adempimento degli impegni comunitari. Anticipando la manovra finanziaria, i profili programmatici tendono a convergere con quelli attuativi, in modo da garantire alle pubbliche amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e delle spese di propria competenza. L'anticipazione della manovra realizzata con il decreto legge n. 112 ha consentito il reperimento di risorse e anche risparmi di spesa, ed entrambi i valori concorrono alla positiva correzione dei conti pubblici.

I tre soli articoli, di cui si compone la legge finanziaria (Atto Senato 1209), sono diretti: a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio, disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati (o incidenti sulla misura di aliquote), a definire l'importo delle risorse destinate

ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Per quanto concerne l'entità della manovra, il disegno di legge (prospetto di copertura) reca nuove o maggiori spese correnti per un ammontare pari ad oltre 5.458 milioni di euro per il 2009, 5.235 milioni per il 2010 e 5.234 milioni per il 2011, cui si aggiungono 507 milioni di euro per il 2009, 314 per il 2010 e 181 per il 2011 di minori entrate e 16 milioni di euro in tabella C per il 2009 e 2010.

Tali oneri sono compensati da una riduzione delle spese correnti pari a circa 6.832 milioni di euro per il 2009, 7.089 milioni per il 2010 e 7.304 milioni per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni per il 2010 di maggiori entrate; la tabella A contribuisce con 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 e la tabella E con 12 milioni per il 2009.

Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge (in particolare le Tabelle C ed F), la relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come i relativi stanziamenti a legislazione vigente scentino sia le riduzioni della Tabella C disposte nei decreti-legge n. 93/2008 (c.d. decreto ICI) e n. 134/2008 (c.d. decreto Alitalia), sia le riduzioni di spesa previste ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 112, rispettivamente in relazione ai tagli delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa e alla decurtazione delle quote rese indisponibili ai sensi del comma 507 della legge n. 296/2006.

Nelle tabelle del disegno di legge finanziaria sono inoltre ricompresi gli effetti derivanti dalle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa (ivi incluse le spese predeterminate per legge) operate dalle Amministrazioni ai sensi del comma 3 del citato articolo 60 del decreto-legge n. 112. Le autorizzazioni legislative, nei termini riportati nelle tabelle a seguito delle rimodulazioni, sono espresse in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni di interesse della Commissione industria, occorre far riferimento in primo luogo all'articolo 2, comma 11, il quale a decorrere dall'anno 2009 stabilizza le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali (termoelettrici esclusi) con consumi superiori a 1 milione 200 metri cubi annui. Tale misura agevolativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2001 con scadenza al 30 giugno 2001 è stata oggetto di successive proroghe l'ultima delle quali al 31 dicembre 2008, disposta dall'articolo 38 del decreto-legge 248 del 2007 (recante proroga di termini).

Una ulteriore disposizione oggetto di modifica nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati è contenuta nel comma 43, dell'articolo 2, e reca disposizioni in materia del Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS). La normativa prevede che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente Stato-regioni, sulla

base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del FAS, specificando, altresì, l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse, secondo la ripartizione in base alla quale l'85 per cento è in favore delle aree sotto utilizzate del Mezzogiorno e il 15 per cento in favore di quelle del Centro-nord.

Per quanto concerne le tabelle del disegno di legge-finanziaria, nella tabella A e B, ove sono indicate le voci da includere nei fondi speciali, per il triennio 2009-2011 non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico. Riguardo alla tabella C che determina gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, per il triennio 2009-2011 sono presenti taluni stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Quanto alla missione competitività e sviluppo delle imprese lo stanziamento complessivo risulta in milioni di 14.768 per il 2009, 15.455 per il 2010 e 11.820 per il 2011. In tale ambito le somme per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ammontano in milioni a 13.999 per il 2009, 14.668 per il 2010 e 11.218 per il 2011.

Quanto alla missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo lo stanziamento complessivo per il 2009 risulta in milioni di 168.569, per il 2010 163.780 e per il 2011 142.487.

Per la missione ricerca ed innovazione lo stanziamento totale a favore dell'Enea ammonta in milioni a 173.160 per il 2009, 197.862 per il 2010 e 197.862 per il 2011.

L'ammontare totale per il Ministero dello sviluppo economico di tabella C è quindi pari in milioni a 356.497 per il 2009, 377.097 per il 2010 e 352.169 per il 2011.

Nelle tabelle D ed E non vi sono stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Riguardo invece alla tabella F vi sono vari interventi riferiti alle competenze del Ministero dello sviluppo economico ed in particolare: quanto alla missione energia e diversificazione delle fonti energetiche è prevista per il 2009 una rimodulazione degli stanziamenti destinati alla fiscalità energetica per finalità sociali nonché per l'insediamento sul territorio per infrastrutture energetiche, uno stanziamento complessivo di 38.624 milioni per il 2009.

Sono previste rimodulazioni anche per la missione competitività e sviluppo delle imprese nonché per la missione regolazione dei mercati e, infine, per la missione sviluppo e riequilibrio territoriale.

Occorre dare conto poi degli stanziamenti recati da tabelle allegate al disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione industria, rubricati sotto le voci di altri ministeri: in particolare nella tabella C è previsto un finanziamento a favore dell'Enit pari a 33.555 milioni per il 2009, 33.418 per il 2010 e 24.677 per il 2011.

Passando all'esame del disegno di legge recante i bilanci annuale e pluriennale, occorre ricordare che la nuova struttura contabile per missioni e programmi (introdotta con la legge di bilancio 2008) è volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa e per effetto del decreto-legge n. 112 è stato introdotto in via sperimentale e limitatamente all'esercizio finanziario 2009 un meccanismo di flessibilità in ordine all'allocazione delle risorse di pertinenza delle singole amministrazioni, ovviamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa riforma del bilancio.

Con riferimento all'anno 2009, il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari ad oltre 8 miliardi di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è costituita da riduzioni apportate a spese predeterminate per legge. Negli anni successivi, la riduzione delle risorse a legislazione vigente del bilancio dello Stato raggiunge l'entità di 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi relativi a spese predeterminate per legge, e aumenta fino a oltre 15 miliardi di euro per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

Alla Commissione industria è quindi assegnato anche l'esame dello stato di previsione per il 2009 del Ministero dello sviluppo economico che partecipa in tutto o in parte alla gestione di 10 missioni.

Esse riguardano in primo luogo la competitività e lo sviluppo delle imprese quasi interamente gestita nell'ambito del Ministero dal Dipartimento dell'internazionalizzazione per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza cui sono assegnate risorse pari a 2.693 milioni di euro;

la missione sviluppo e riequilibrio territoriale cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico è gestita dal Dipartimento per lo sviluppo e coesione ed è costituita da un solo programma cui sono assegnate risorse pari a 6.139,4 milioni di euro;

la missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, gestita interamente dal Dipartimento dell'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, sono assegnati 204,4 milioni di euro ripartiti tra due programmi;

alla missione energia e diversificazione energetiche sono assegnate risorse pari a 47,7 milioni di euro.

Tutte le somme analiticamente indicate per missioni e programmi relativamente alle previsioni di competenza per il triennio 2009-2011 sono evidenziate nella tabella n. 6 dell'Atto Senato 1210 tabella 3.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**37<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1210 e 1210-bis)** *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011 e relative Note di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009

**(1209)** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIULIANO, in apertura di seduta, fa presente che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, in base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente; in questa sede possono invece essere presentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse. Fa infine presente che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie. Sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e quelli recanti disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Ha quindi la parola la relatrice SPADONI URBANI (*PdL*), che illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, segnalando preliminarmente che le norme del disegno di legge finanziaria di più rilevante interesse per la Commissione sono rappresentate dai commi da 22 a 26 e da 36 a 38 dell'articolo 2.

Il primo gruppo di tali commi reca alcune disposizioni contabili in materia previdenziale, mentre il secondo gruppo, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, concerne gli ammortizzatori sociali.

In particolare, i commi da 22 a 24 determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla *Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)* dell'INPS. In proposito, la relatrice rammenta che destinatari finali di tali trasferimenti sono l'ENPALS ed alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori). Rileva quindi che il comma 25, in conseguenza di recenti incrementi delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni relative ai lavoratori dipendenti ed autonomi, riduce i trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS per le prestazioni previdenziali.

Una parte delle risorse derivanti da tale riduzione resta peraltro oggetto di trasferimento dallo Stato all'INPS, ai sensi del successivo comma 26, ai fini dell'incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Nel dare quindi ragione della disposizione di cui al comma 36, che incrementa da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento previsto per la concessione, nel 2009 e in deroga alla normativa ordinaria, di ammortizzatori sociali, la relatrice evidenzia che lo stanziamento di 450 milioni di euro è stabilito dall'art. 27, comma 1, del disegno di legge n. 1167 collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di lavoro pubblico e privato, processo del lavoro e previdenza sociale, di cui la Commissione ha intrapreso l'esame, congiuntamente alla Commissione Affari Costituzionali. Lo stanziamento in parola, in base ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato art. 27, può essere impiegato, in deroga alla normativa ordinaria, sia per la concessione, sia per la proroga di ammortizzatori sociali; inoltre, come condizione per beneficiare dei medesimi, è previsto che il lavoratore sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Nel comma 36, invece, lo stanziamento complessivo di 600 milioni di euro viene posto con riguardo solo alle concessioni in deroga (e non anche alle proroghe in deroga) e non si fa riferimento alla condizione della sottoscrizione suddetta. Ciò evidenzia, ad avviso della relatrice, l'esigenza di una più chiara definizione di tali profili.

I commi 37 e 38 concernono gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate. In particolare, le disposizioni prevedono una parziale estensione a questi soggetti – con talune norme specifiche – dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità. Le due tipologie di prestazione possono essere

concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e nel limite di 20 milioni di euro annui, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi in sede governativa, i quali recepiscano intese stipulate in sede territoriale. Per il trattamento di integrazione salariale straordinaria si pone un unico limite massimo di durata, pari a 24 mesi. In maniera corrispondente, alle imprese del sistema aeroportuale è estesa, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione obbligatoria relativa alle due prestazioni in esame. A tale proposito, la relatrice rileva che le norme di spesa e di copertura finanziaria di cui ai commi 37 e 38, ivi compresa l'estensione degli obblighi contributivi, sembrano avere carattere permanente, mentre, per l'invio al Ministero delle intese in sede territoriale e per la stipulazione degli accordi in sede governativa, si pongono due termini temporali – rispettivamente, 20 maggio 2009 e 15 giugno 2009 –, che limiterebbero l'applicazione degli istituti in esame al solo 2009.

Sempre in merito all'articolato del disegno di legge finanziaria, la relatrice segnala poi che il comma 4 dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che eventualmente si verifichino nel 2009 rispetto alle previsioni del DPEF per gli anni 2009-2013 devono essere destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Evidenzia poi che l'articolo 2, comma 2, rende permanenti alcune agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, già stabilite per gli anni precedenti il 2009 da disposizioni temporanee.

Segnala quindi che le Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Le tabelle non recano nuovi accantonamenti per le materie di interesse della Commissione, atteso che l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A è già destinato alla copertura di disegni di legge governativi *in itinere*. La Tabella C – che concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria – conferma sostanzialmente gli importi già previsti a legislazione vigente per le voci di interesse della Commissione. Infine, le Tabelle D, E ed F non recano variazioni per lo stato di previsione del Ministero rispetto alla legislazione vigente.

Passando poi all'illustrazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, la relatrice osserva che esso appare complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero, segnalando peraltro che tali valori non comprendono la riduzione lineare, concernente tutti i Dicasteri, di cui all'articolo 4 e all'elenco 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, in fase di conversione parlamentare; la riduzione, da cui sono escluse alcune tipologie di spesa, è apportata per fornire la copertura

finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, inerenti alle assunzioni di personale da parte delle università statali.

Conclusivamente la relatrice, atteso che i documenti di bilancio confermano ed integrano le misure di riforma in materia di lavoro e di previdenza già disposte da disegni di legge governativi all'esame delle Camere, e in particolare dal citato Atto Senato n. 1167, nel riservarsi eventuali considerazioni integrative in sede di replica, esprime un giudizio favorevole sulla manovra di finanza pubblica per il 2009.

Il presidente GIULIANO, ringraziata la relatrice per l'ampia e puntuale illustrazione della manovra di bilancio, dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare per martedì 25 novembre alle ore 16 il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**38<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GHIGO (*PdL*), dopo aver richiamato gli aspetti generali che caratterizzano la manovra economico e finanziaria, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 riguardo alla natura programmatica e non solamente previsionale del processo di bilancio, illustra il disegno di legge finanziaria per le parti di competenza della Commissione.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, comma 10, che dispone l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino (ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato. Al riguardo, ricorda che tali atti hanno beneficiato anche in passato, ad eccezione di quelli effettuati nel secondo semestre 2008, dell'esenzione in oggetto.

Evidenzia quindi il comma 30 del medesimo articolo, in base al quale si dispone che, in applicazione del principio generale in materia, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta agli oneri già derivanti dalla legge finanziaria 2008, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, siano posti a carico dei bilanci dei rispettivi datori.

Sempre con riferimento all'articolo 2, segnala il comma 32, secondo cui il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici è corrisposto, a decorrere dal 2009, in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, nonché il comma 35, modificato dalla Camera dei deputati, il quale introduce sostanziali novità nella disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrano le trattative per i rinnovi contrattuali, per il periodo di riferimento definito in base alle norme vigenti; inoltre, si prevede che le somme stanziare per i rinnovi contrattuali possano essere erogate dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali. In ogni caso la norma prevede che, a decorrere dal mese di aprile, è corrisposta quantomeno l'indennità di vacanza contrattuale, e precisa altresì che, per i rinnovi contrattuali concernenti il biennio economico 2008-2009, la possibilità suddetta di erogazione delle risorse stanziare è ammessa a decorrere dal 2009, ferma restando l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dall'aprile 2008.

Prosegue il relatore segnalando un principio inserito dalla Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 4, in base al quale le maggiori disponibilità di finanza pubblica che eventualmente si verifichino nel 2009 (rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013) devono essere destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Riguardo alle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, ricorda che esse costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. In particolare segnala che le tabelle in esame non recano nuovi accantonamenti per le materie di interesse della presente Commissione, tenuto conto che l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A risulta già destinato – come specifica la relazione illustrativa del disegno di legge originario – alla copertura di disegni di legge governativi *in itinere*.

Quanto alla Tabella C, che concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finan-

ziaria, rileva che essa conferma sostanzialmente gli importi già previsti a legislazione vigente per le voci di interesse della Commissione.

Sottolinea inoltre che le Tabelle D, E ed F non recano variazioni per lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rispetto alla legislazione vigente.

Riguardo al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, osserva come esso appaia complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al riguardo, ricorda che tali valori non comprendono la riduzione lineare degli stanziamenti, concernente tutti i Dicasteri, di cui all'articolo 4 e all'elenco 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in fase di conversione alle Camere: tale riduzione (da cui sono escluse alcune tipologie di spesa) è apportata per fornire la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 180, inerenti alle assunzioni di personale da parte delle università statali.

Il presidente TOMASSINI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, venerdì 21 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

### **39<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1209) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione introduttiva.

Si apre la discussione generale

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ricorda il calendario dei lavori già concordato all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di martedì 18 novembre e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 novembre 2008

**40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1210 e 1210-bis)** *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 9 e 9-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2009
- **(Tab. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2009 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(1209)** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*) in qualità di relatore, illustra lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali, quest'ultimo limitatamente alle parti di competenza, contenuti nelle Tabelle 9 e 13 del disegno di legge di bilancio, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare reca, per il 2009, spese per complessivi 1.263,2 mi-

lioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, di 569,7 milioni di euro (-31,1 per cento), concentrata prevalentemente nelle spese di conto capitale. Tali previsioni di spesa risultano ripartite in 900,6 milioni di euro, per la parte capitale, pari al 71,3 per cento delle spese totali del Ministero, e in 362,7 milioni di euro per la parte corrente, pari al 28,7 per cento delle spese totali. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2009 è valutata complessivamente in circa 776,7 milioni di euro. Rispetto al dato assestate 2008, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 549,2 milioni di euro.

Ricorda incidentalmente le norme di legge che hanno introdotto riduzioni di spesa nella pubblica amministrazione e, con particolare riferimento al Ministero dell'ambiente, l'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che incide per una riduzione pari a 26 milioni di euro, l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 che incide per 247,7 milioni di euro e il disegno di legge finanziaria 2009 che prevede una ulteriore riduzione pari a 16,8 milioni di euro, per un totale di 292,6 milioni di euro, pari al 18,8 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero. Ulteriori riduzioni di spesa derivano dalle norme di copertura degli oneri recati dal decreto-legge n. 93 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, che ha previsto l'esenzione dall'ICI per la prima casa.

Nell'ambito del disegno di legge di bilancio, l'analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», con 1.110,6 milioni di euro, e nella missione «Ricerca e innovazione», con 104,1 milioni di euro. Tali missioni assorbono la quasi totalità (96,2 per cento) delle risorse attribuite agli ambiti di competenza della Commissione 13<sup>a</sup>.

Gli stanziamenti attribuiti alla missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», pari a 1.110,6 milioni di euro, registrano una riduzione di 554,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2008 (-33,3 per cento). Nell'ambito della missione, lo stanziamento complessivo di 1.110,6 milioni di euro è pressoché equamente distribuito tra i seguenti programmi: Conservazione assetto idrogeologico, Prevenzione e riduzione inquinamento, Sviluppo sostenibile, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale, Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche.

Lo stanziamento complessivo della missione «Ricerca e innovazione», pari a 104 milioni di euro, registra una riduzione di 11,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2008 con una lieve variazione dello stanziamento rispetto alla dotazione originaria a seguito di una modifica apportata in sede di esame da parte della Camera dei deputati. Tale stanziamento è attribuito all'unico programma «Ricerca in materia ambientale», per complessivi 80,4 milioni di euro, relativi all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT), ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Gli stanziamenti relativi alla missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» insistono anche sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per un importo – relativo a spese in conto capitale – di 135,8 milioni di euro, con un incremento di 58,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008 (+74,8 per cento).

Nella Tabella C del disegno di legge finanziaria gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono pari a 190,7 milioni di euro per il 2009, a 176,4 milioni di euro per il 2010 e a 163,1 milioni di euro per il 2011. Rispetto al 2008, gli stanziamenti per il 2009 risultano ridotti di 9,15 milioni di euro. Tale stanziamento complessivo è pressoché equamente ripartito tra la missione «Ricerca e innovazione», cui vengono assegnati circa 80,4 milioni di euro per il 2009, 77,1 milioni di euro per il 2010 e 74,6 milioni di euro per il 2011 (con un lieve decremento di 1,6 milioni di euro rispetto all'anno precedente) e la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», con 110,3 milioni di euro per il 2009, 99,4 milioni di euro per il 2010 e 88,4 milioni di euro per il 2011. Nel 2008 lo stanziamento era pari a 117,8 milioni di euro.

Nella Tabella F del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa, recate da leggi pluriennali. Le rimodulazioni più consistenti di stanziamenti iscritti sugli stati di previsione dei due Ministeri in esame, di interesse della Commissione, risultano nella missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», ove la maggior parte dello stanziamento, pari a 11,6 milioni di euro per il 2009, è destinato al Fondo per l'efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006, con un decremento di 3,4 milioni di euro rispetto al 2008.

Le competenze della Commissione 13<sup>a</sup> attengono anche ad alcune voci della Tabella del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 13). Le dotazioni finanziarie di tale ministero fanno capo a varie missioni, fra le quali risulta rilevante la missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici». Tale missione assorbe la quota più rilevante degli stanziamenti complessivi del Ministero e prevede uno stanziamento complessivo di 1.393,7 milioni di euro – con un decremento di 252,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2008 (che assegnava 1645,9 milioni per l'anno 2009).

Il senatore ALICATA (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenuti nelle Tabelle 2 e 10 del disegno di legge di bilancio per le parti di competenza della 13<sup>a</sup> Commissione, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 9, del disegno di legge finanziaria, relativo all'esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice, proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione dall'imposta di bollo,

registro e dalle imposte ipotecarie e catastali, per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

L'articolo 2, comma 15, relativo alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, proroga per l'anno 2011, a fini IRPEF ed IVA, alcune agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di detrazione IRPEF e applicazione di un'aliquota agevolata IVA per tali interventi di recupero.

L'articolo 3, comma 3, rimanda alla Tabella D prevedendo il rifinanziamento per 12 milioni di euro, per l'anno 2009, della diga foranea di Molfetta, già previsto dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005. Tale stanziamento è collocato all'interno della missione «Relazioni finanziarie per le autonomie territoriali».

Per quanto riguarda le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, fa presente che le missioni rilevanti sono la missione «Infrastrutture pubbliche e logistiche» e la missione «Casa e assetto urbanistico». Per quanto concerne la prima missione, interessano ai fini dell'esame della Commissione i programmi «Opere strategiche» ed «Edilizia statale». Con riferimento al primo, la totalità degli stanziamenti di competenza, pari a 1.339,5 milioni di euro (+136,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2008) riguarda spese per investimenti insistenti quasi integralmente sul Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche.

Per quanto riguarda il programma «Edilizia statale», le risorse iscritte in tale programma sono pari a 502,2 milioni di euro (- 41 milioni di euro rispetto al 2008). Nell'ambito di questo programma, si segnala lo stanziamento di 132,3 milioni di euro per l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia e lo stanziamento di 32,3 milioni di euro per il Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale.

L'altra missione di interesse della Commissione è la missione «Casa e assetto urbanistico», con 809,1 milioni di euro. Anche tale missione ha subito una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato per il 2008 (-223,1 milioni di euro rispetto al 2008). Relativamente al programma «Politiche abitative», si segnalano gli stanziamenti di 161,8 milioni di euro per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di 204,7 milioni di euro, quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni.

Ulteriori finanziamenti sono previsti per i capitoli relativi a «Programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato» e al «Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata», rispettivamente per 41,3 e per 24,4 milioni di euro.

Con riguardo a tale ultimo finanziamento, si segnala che l'originario stanziamento previsto dalla dall'articolo 1, comma 1154, della legge

n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ammontava a 30 milioni di euro per il 2008 e a 30 milioni per il 2009. L'attuale previsione reca quindi una riduzione di 5,6 milioni di euro, a seguito della rimodulazione operata dall'articolo 60, comma, 3 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alla protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), fanno parte della missione «Soccorso civile» due programmi di interesse della Commissione: «Interventi per pubbliche calamità» e «Protezione civile». Per tale missione è prevista una dotazione complessiva di 1.627,2 milioni di euro, con una riduzione di 486,5 milioni di euro rispetto all'asestato 2008 (-22,3 per cento). Con riferimento al programma «Interventi per pubbliche calamità», la dotazione del programma è di 118,8 milioni di euro, con una riduzione di 36,6 milioni di euro rispetto all'asestato 2008 (-23,6 per cento). Per quanto riguarda invece il programma «Protezione civile», la dotazione complessiva del programma è pari a 1.508,3 milioni di euro, con una riduzione di 431,9 milioni di euro rispetto al dato asestato 2008 (-22,3 per cento).

Sempre con riferimento alle attività di protezione civile, nella Tabella C del disegno di legge finanziaria compaiono stanziamenti relativi alla protezione civile per complessivi 656,0 milioni di euro per il 2009, che scendono a 648,2 e a 588 milioni di euro nei due anni successivi. Rispetto al 2008, gli stanziamenti relativi al 2009 risultano considerevolmente ridotti, per un importo pari a 216 milioni di euro (-24,8 per cento). Si tratta di finanziamenti finalizzati, tra l'altro al reintegro del Fondo di protezione civile e per il Servizio nazionale della protezione civile, a provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990.

Sono da segnalare, infine, anche gli stanziamenti per interventi previsti dalla legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000, con 8,7 milioni di euro per il 2009 e 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011. Rispetto al 2008 si rileva un lieve incremento nello stanziamento previsto per il 2009, pari allo 0,2 per cento.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno per lunedì 24 novembre 2008, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 20 novembre 2008

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale**

**Audizione dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della giunta regionale della Toscana, Gianfranco Simoncini**

(Svolgimento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della giunta regionale della Toscana, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*).

Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della giunta regionale della Toscana, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della giunta regionale della Toscana, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

**Audizione del presidente della regione autonoma della Sardegna, Renato Soru e dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Eliseo Secci**

(Svolgimento e conclusione)

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Renato Soru, presidente della regione autonoma della Sardegna, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (*PD*) e Guido MELIS (*PD*).

Renato Soru, presidente della regione autonoma della Sardegna, fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente della regione autonoma della Sardegna, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 20 novembre 2008

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Riccardo VILLARI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Costituzione dell'Ufficio di Presidenza: elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari**

Il PRESIDENTE, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Peluffo e Reguzzoni, indice la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

*(Segue la votazione e lo spoglio delle schede per l'elezione dei Vicepresidenti).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

presenti e votanti ..... 37.

Hanno riportato voti:

deputato Giorgio Lainati.....	21
deputato Giorgio Merlo .....	15
senatore Sergio Zavoli .....	1

Proclama eletti Vicepresidenti il deputato Giorgio Lainati e il deputato Giorgio Merlo.

*(Segue lo spoglio delle schede per l'elezione dei Segretari).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari:

presenti e votanti ..... 37.

Hanno riportato voti: deputato Luciano Mario Sardelli 20

deputato Enzo Carra.....	13
deputato Marco Beltrambi.....	1
senatore Giovanni Procacci.....	1
senatore Gianpiero D'Alia.....	1
schede bianche.....	1

Proclama eletti Segretari il deputato Luciano Mario Sardelli e il deputato Enzo Carra.

#### **Convocazione dell'Ufficio di Presidenza**

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a designare un proprio rappresentante all'interno della Commissione e avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato è convocato immediatamente al termine della seduta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 20 novembre 2008

**24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Francesco RUTELLI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica del D.P.C.M. 1º agosto 2008, n. 1, concernente l'ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza**

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 5 novembre.

Intervengono i deputati FIANO e ROSATO ed i senatori CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

### **Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri**

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Gianfrancesco SIAZZU, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI e dai senatori CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI.

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

*La seduta termina alle ore 15,40.*